

## TORNATA DEL 28 MARZO 1874

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

**SOMMARIO.** *Atti diversi.* = Seguito della discussione dello schema di legge sopra l'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore — Il relatore Oliva riferisce sopra due emendamenti agli articoli 30 e 49 — Approvazione dei due articoli emendati — Emendamenti dei deputati Camerini e Larussa al 57°, il quale, modificato dal ministro guardasigilli, dopo osservazioni del relatore Oliva, è approvato — Soppressione dei 58 e 59 — Il 60°, emendato dal guardasigilli, dopo il ritiro di una proposta del deputato Varè, è pure approvato, dopo osservazioni del relatore, con aggiunta del deputato Samarelli — Aggiunta del deputato Mancini e approvazione degli articoli 61, 62 e quindi del 63, dopo osservazioni del deputato Fossa — Approvazione di un'aggiunta del deputato Mancini all'articolo 13, dopo le osservazioni espresse dal relatore e dal ministro, e degli articoli 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68 e 69, dopo osservazioni dei deputati Griffini, Oliva relatore, al 63, del deputato Fossa al 64 — Articolo del deputato Varè, accettato — Reiezione di un'aggiunta del deputato Landuzzi — Tutti gli articoli sono approvati — Rinvio dello squittinio dopo le ferie. = Sono approvati senza discussione due progetti di legge: il 1° per uno stabilimento balneario a Salso, e il 2° per maggiore spesa pel traforo del Moncenisio — Rinvio di altro, a istanza del deputato Paternostro. = Interrogazione del deputato Trigona Vincenzo sopra una petizione della provincia di Noto ed altra del deputato Luscia sopra disposizioni concernenti le contribuzioni territoriali della provincia di Brescia, e risposte del ministro per le finanze. = Interrogazione del deputato Suardo intorno ad un giudizio penale vertente innanzi la Corte d'assise di Avellino — Risposte del ministro guardasigilli. = La Camera si proroga dal 28 marzo al 13 aprile.

La seduta è aperta alle 2 1/2.

(Il segretario Lacava dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.)

### ATTI DIVERSI.

**LACAVA, segretario.** Sono giunti alla Camera i seguenti omaggi:

Dal signor ministro d'agricoltura, industria e commercio — Annali di quel Ministero per l'anno 1873, copie 6;

Dal signor Carlo Pace, segretario di 1° classe della prefettura di Verona — Indirizzo a S. M. il Re d'Italia in occasione del viaggio compiuto a Vienna ed a Berlino, e pel 25° anniversario del suo avvenimento al trono (23 marzo 1874), una copia;

Dal regio istituto professionale ed industriale di Vicenza — Relazione sull'andamento dell'anno scolastico 1872-1873, una copia;

Dal prefetto, presidente della deputazione pro-

vinciale di Cuneo — Atti del Consiglio provinciale, Sessioni ordinaria e straordinaria 1873, copie 4;

Dal prefetto, presidente della deputazione provinciale di Sondrio — Atti del Consiglio provinciale riferibili alle sessioni ordinarie dell'anno 1873, una copia.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Pericoli ha presentato un progetto di legge.

L'onorevole Baccelli ed altri deputati hanno parimente presentato un altro progetto di legge.

Questi due progetti di legge saranno trasmessi agli uffici.

L'onorevole senatore Carlo Alfieri scrive:

« Onorevole signor presidente. Confido che la Camera dei deputati gradirà l'omaggio che le fo nel consegnare alla S. V. onorevolissima due copie del ritratto del marchese Cesare Alfieri, mio padre, di cara e venerata memoria, inciso dal professore Raimondi per mia commissione.

« Sono indotto a tale atto dai ricordi carissimi che serbo del tempo in cui sedetti nella Camera, e più particolarmente dalle dimostrazioni di stima e

di compianto universali, delle quali fu fatta segno nel Parlamento la memoria di mio padre, allorchè ebbi l'irreparabile sventura di perderlo.

« Voglia la S. V. onorevolissima farsi interprete presso la Camera del mio profondo ossequio, ed accogliere benignamente l'atto di alta considerazione colla quale mi pregio sottoscrivermi, ecc. »

La Presidenza si farà un dovere di porgere ringraziamenti a nome della Camera al senatore Alfieri.

**SUARDO.** Prego la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione di numero 940, di Giovanni Andrea Varinelli, già usciere di pretura, il quale ricorre alla Camera per ottenere l'indennizzo di sette mesi di stipendio che gli fu ritenuto per sospensione dall'impiego.

(È dichiarata d'urgenza.)

#### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DI AVVOCATO E PROCURATORE.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sull'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore.

La Commissione intende riferire sui due articoli 30 e 49 rimasti in sospenso?

**OLIVA, relatore.** In obbedienza al voto della Camera, la quale rinviò alla Commissione l'esame del primo capoverso dell'articolo 30, che avrebbe dovuto essere emendato secondo il desiderio degli onorevoli Mancini e Piroli ed altri, giusta le diverse proposte che al riguardo erano state presentate, la Commissione si radunò col concorso dell'onorevole guardasigilli e dei diversi proponenti.

Dalla discussione escì una formola concordata che sarebbe la seguente. Si direbbe: « Nel caso di condanna alla pena del carcere, il Consiglio dell'ordine, secondo la natura e la gravità delle circostanze, può far eseguire la cancellazione dall'albo e pronunziare la sospensione. » La diversa portata del primitivo testo consisterebbe in ciò, che codesta facoltà che si attribuisce al Consiglio sarebbe soltanto in ordine alle condanne alla pena del carcere e non a quelle di pene inferiori.

Di più si aggiungerebbero alla parola *circostanze* le altre « secondo la gravità e la natura delle circostanze; » si è creduto così di esaudire i desiderii che erano impliciti nelle diverse dizioni. Rimane intatta l'idea di lasciare al Consiglio dell'ordine, al giudizio dei pari l'ufficio e la facoltà di apprezzare nelle varie contingenze la qualità e il valore del-

l'atto nei rispetti del decoro e della moralità dell'ordine stesso. Rimane all'incolpato, al colpito da un giudizio, emettere, nell'esercizio di tale delicata facoltà, l'appello per gravame al potere giudiziario, e perciò, nell'ipotesi che sotto specie di un giudizio di moralità si nasconda la lesione di un diritto, la legge nostra porge il rimedio per la debita riparazione.

Avevamo ieri accettata la parola *disonorante* proposta dagli onorevoli Mancini e Piroli appunto perchè, non avendo significato giuridico, significava la giurisdizione tutta morale della quale si tratta. Però, dopo le opposizioni fatte, ritorniamo al testo provvisoriamente da noi adottato; e in ciò lo stesso onorevole Piroli ha consentito.

**VIGLIANI, ministro di grazia e giustizia.** E la prima parte?

**OLIVA, relatore.** La prima parte sta come nel testo, e così pure l'ultima parte del capoverso.

**PRESIDENTE.** Il primo paragrafo è così concepito:

« Il Consiglio dell'Ordine pronunzia d'ufficio la cancellazione dall'albo con deliberazione motivata nei casi d'incompatibilità, ed anche, ove d'uopo, sull'eccitamento del pubblico Ministero, quando l'avvocato sia stato condannato ad una pena maggiore del carcere od a quella dell'interdizione speciale dall'esercizio della professione. »

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Pregherei l'onorevole presidente di fare una trasposizione che è già stata concordata coll'onorevole relatore, mediante la quale si direbbe:

« Il Consiglio dell'Ordine pronunzia la cancellazione dall'albo con deliberazione motivata d'ufficio, ed anche, ove d'uopo, sull'eccitamento del pubblico Ministero, nei casi d'incompatibilità e quando l'avvocato sia stato condannato ad una pena maggiore del carcere od a quella dell'interdizione speciale dall'esercizio della professione. »

**OLIVA, relatore.** Se non erro, ho presentato ieri al banco della Presidenza una redazione nei termini ora espressi dall'onorevole ministro.

(Pausa.)

**PRESIDENTE.** Dunque il primo comma dell'articolo 30 sarebbe il seguente:

« Il Consiglio dell'Ordine pronunzia la cancellazione dall'albo con deliberazione motivata d'ufficio, ed anche, ove d'uopo, sull'eccitamento del pubblico Ministero, nei casi d'incompatibilità e quando l'avvocato sia stato condannato ad una pena maggiore del carcere od a quella dell'interdizione speciale dall'esercizio della professione. »

Quindi verrebbe il secondo comma ora proposto dalla Commissione:

« Nel caso di condanna alla pena del carcere, il Consiglio dell'ordine, secondo la natura e la gravità delle circostanze, può far eseguire la cancellazione dall'albo o pronunziare la sospensione. »

Poi verrebbe l'ultimo comma del progetto ministeriale :

« È pure sempre pronunziata la sospensione dell'avvocato contro del quale sia stato rilasciato mandato di cattura dalle autorità competenti; questa sospensione dura sino a tanto che il mandato di cattura sia revocato, o che sia eseguita la cancellazione dall'albo. »

Pongo ai voti l'articolo 30 così emendato.

(È approvato.)

Prego ora l'onorevole Oliva a riferire sull'articolo 49.

**OLIVA, relatore.** Quanto all'articolo 49, si fece osservare che il Codice provvede abbastanza cogli articoli 170 e 171. Quindi si ristabilisce il testo del progetto ministeriale, senza bisogno nemmeno di fare cenno delle disposizioni contenute in quegli altri articoli il cui riferimento è necessariamente implicito.

**PRESIDENTE.** Dunque la Commissione propone l'articolo 49 quale si trova nel progetto ministeriale.

Prima di porlo ai voti, ne do lettura :

« Art. 49. I procuratori non possono ritenere gli atti della causa e le scritture ricevute dai clienti, per mancanza di pagamento degli onorari loro dovuti o di rimborso delle spese da essi anticipate. Ma i clienti non possono ritirare gli atti se non dopo l'accertamento del loro debito, mediante annotazione di esso negli atti medesimi, e con dichiarazione a parte consegnata al procuratore, salvo sempre il disposto dagli articoli 373 e 379 del Codice di procedura civile. »

(È approvato.)

Ora riprenderemo la discussione rimasta ieri all'articolo 57, che suona così:

« I procuratori che esercitano la loro professione da sei anni, o che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza in una delle Università del regno, sono anche ammessi alla difesa davanti la Corte d'assise nei luoghi in cui non siede la Corte d'appello. »

Vi sono due emendamenti a questo articolo: l'uno dell'onorevole Camerini, il quale vi vorrebbe sostituire un'altra formola che sarebbe la seguente:

« I procuratori che esercitano la loro professione da due anni, o che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza in una delle Università del regno, sono anche ammessi alla difesa avanti le Corti di assise. »

Quindi viene l'emendamento presentato dall'onorevole Larussa, che vorrebbe si sopprimesse dall'articolo l'ultimo inciso, vale a dire queste parole: « nei luoghi in cui non siede la Corte d'appello. »

**CAMERINI.** Sebbene non abbia avuto la fortuna di mettermi d'accordo con la Commissione e con l'onorevole ministro, credo di dover mantenere la mia proposta.

Io non so vedere perchè si debba accordare ai procuratori che esercitano presso i tribunali, dove non vi è sede di Corte d'appello, il diritto di attendere alla difesa penale, e non a quelli che esercitano presso le Corti di appello. Se si dice che questo è un rimedio per mancanza di personale, dove vi sono i circoli minori d'assise, dirò che la vita e la libertà sono preziose così a Frosinone come a Roma, ed in qualunque altro centro di Corte d'appello, e chi non è idoneo in un sito, non può esserlo in un altro; quindi, se il rimedio non fosse sufficiente per assicurarsi una idonea difesa, dovrebbe cercarsene un altro; se poi si ritiene che si abbiano così difensori idonei, si dia facoltà per qualunque sede.

A me sembra che si provvederebbe alla facile amministrazione della giustizia, quando sotto la mano del presidente della Corte d'assise si fornisse un maggior personale da scegliere per le difese officiose e gratuite, specialmente tra i giovani, i quali possono accedere e corrispondere benissimo al dovere, nell'esercizio della difesa penale. Conosco la obiezione che si fa; vogliamo, si dice, affidare la libertà e la vita dei cittadini a giovani non idonei ed inesperti. Ho già detto che questa disposizione dovrebbe essere eguale per tutti e in tutti i luoghi, appunto perchè la difficoltà o non esiste, o sarebbe uguale per tutti. Si dice che sono procuratori, e che non bisogna metterli in concorrenza cogli avvocati. Io dico il contrario, si comincia coll'essere procuratore, e poi si viene avvocato, e dove non vi è danno, bisogna far largo così ai giovani procuratori come agli avvocati.

Io non voglio che i giovani facciano il loro tirocinio a spese e danno dei clienti, ma il presidente delle assise, nel designare il difensore, saprà bene scegliere, in tutta l'estensione del foro, difensori di capacità proporzionata alle cause. Non vorrei che di questa legge si facesse un privilegio per gli avvocati, vorrei invece che fosse allargato il campo per il tirocinio dei giovani, e che questi giovani fossero abilitati all'esercizio delle loro funzioni con le maggiori facilità.

Io quindi mantengo il mio emendamento.

**LARUSSA.** L'onorevole Camerini diceva or ora che

non era stato fortunato d'intendersi nè colla Commissione, nè col ministro sul suo emendamento, il quale coincide col mio per quanto riguarda il divieto di difendere davanti le Corti d'assise, nei luoghi dove ha sede la Corte d'appello, chi non è iscritto all'albo degli avvocati.

Non sono perciò scoraggiato, e mi auguro miglior sorte, fatto riflesso che il mio desiderio è proprio limitato a quanto sembrami eminentemente giusto, rispettando pei procuratori il periodo di sei anni di esercizio stabilito nell'articolo 57, mentre l'onorevole collega domanderebbe di ridursi a due, ritenendo che siano bastevoli, ed individualmente non ne disconvegno.

Non evvi certamente chi possa mettere in dubbio la capacità di un uomo per sostenere la difesa di una causa penale, quando costui abbia fatto gli studi legali, e conseguito il corrispondente diploma; quando abbia sostenuto gli esperimenti per essere compreso nell'albo dei procuratori; e quando abbia esercitato per sei anni la professione.

Una maggiore prova di capacità si deve ravvisare in quell'uomo che è arrivato col corso dei suoi studi ad ottenere la laurea in giurisprudenza da una Università del regno, e già è stato in grado di farsi comprendere nell'albo dei procuratori.

Se l'articolo 57 adunque viene mantenuto tal quale è proposto, io trovo che siasi raggiunto l'intento a cui mira la legge, di essere ben tutelati i diritti dei cittadini presso la magistratura.

Debbo confessare di non avere trovato nella mia mente una ragione convincente della differenza che si stabilisce con l'ultimo inciso dell'articolo suddetto tra la difesa davanti i circoli delle Assise funzionanti nelle città dove trovasi la Corte d'appello, e la difesa presso i circoli che agiscono nelle altre località.

L'avrei dovuto attribuire a fiacchezza della mia mente se non sentiva dall'onorevole Camerini, che pure trovasi nella medesima posizione, di non sapere spiegare come i patrocinatori, mentre sono riputati idonei per una Corte d'assise, non lo sono poi per un'altra, attesa una peculiare circostanza estranea alla loro persona.

Prego la Camera di voler riflettere che, indipendentemente da questa inattendibile disuguaglianza per ragion di domicilio in due difensori aventi le medesime condizioni di esercizio, o di laurea; l'inibizione di che trattasi, pregiudica ai diritti acquisiti.

In ogni foro abbiamo una classe di distinti procuratori di cui molti, quantunque laureati, non hanno creduto di farsi scrivere nell'albo degli avvocati, e a questa classe verrebbe precisamente ad es-

sere interdetta la professione con tanto successo finora esercitata, e con quante dannose conseguenze che ben si comprendono, senza che le enumeri.

Sono fermo nel convincimento, rafforzato dall'esperienza, che un procuratore esercente da sei anni o laureato, potendo fare il suo dovere in un luogo, lo può fare benissimo in un altro, la diversità del clima non mutando l'aspetto delle cause, nè le conoscenze acquistate per l'applicazione del diritto; anzi nelle città sedi di Corti di appello le Assise essendo in permanenza, essi procuratori con l'esempio ricevuto dagli avvocati, e con la propria pratica sono più esperti di quei procuratori che professano nei circoli delle altre città.

Nè vale il dire, che la diversità di trattamento è derivata dalla necessità di dare dei difensori indispensabili al servizio delle molte Corti di assise, imperocchè presso tutte, egualmente sacro essendo il diritto della difesa, non resta giustificata la diminuzione delle garanzie quando sono richieste per legge, e d'altronde è risaputo quanto grande sia il numero dei legali in Italia.

Nel rapporto generale devesi notare che, nella ragion penale i procuratori ed i giovani laureati in giurisprudenza fanno principalmente il loro tirocinio per poscia passare ad avvocati di Corte d'appello, e con l'articolo 57 verrebbe preclusa una via che ha dato all'Italia valenti oratori e giureconsulti.

Prego inoltre l'onorevole ministro di tener presente che il servizio delle Corti d'assise, dove esistono le Corti d'appello risentirà pregiudizio se si rispetterà la novità introdotta nell'articolo in esame, avvegnachè verrà a mancare quel nucleo di abili difensori che generalmente è stato finora prescelto di ufficio dalla Presidenza a sostenere significante numero di cause di persone prive di mezzi, e delle più complicate, richiedenti la vigoria di un giovane per sobbarcarsi al lavoro.

Nell'occasione in cui si è dovuto fare ricorso a costoro i presidenti han sempre prescelto il fior fiore, e quando pure l'imputato non si fosse ben diretto anche di ufficio si è curato di unire un avvocato di nome.

Per quanto constami se non si sono lamentati inconvenienti per il patrocinio dei procuratori presso le Corti punitrici, quando prestansi all'invito officioso, benissimo diceva l'onorevole Camerini, di non potersene ideare per difetto di difesa quando l'incolpato tiene mezzi da compensare rivolgendosi a chi gode maggiore opinione, e facilmente a due o tre.

Bisogna essere pessimisti da temere che si potranno verificare inconvenienti dalla difesa dei procuratori in avvenire con la garanzia del sessennio

d'esercizio, o della laurea, e perciò sotto ogni rapporto prudentissimo consiglio sarebbe non creare, in una legge riguardante il foro, delle restrizioni odiose.

Finisco raccomandando alla Camera di sopprimere l'ultimo inciso dell'articolo 57, così concepito: « nei luoghi in cui non siede la Corte d'appello. »

**OLIVA, relatore.** La Commissione deve dire brevemente le ragioni, poche ma gravi, per le quali non ha potuto accettare tanto l'emendamento dell'onorevole Camerini quanto quello dell'onorevole Larussa.

Noterò innanzitutto che tanto l'uno che l'altro di questi emendamenti vorrebbe introdurre la stessa modificazione nell'articolo in discussione, con questa sola differenza, che l'onorevole Camerini propone anche una diminuzione del tempo che la legge richiede...

**CAMERINI.** Mi unisco all'emendamento Larussa.

**OLIVA, relatore.** Dunque sono fusi insieme. Sta bene.

Entrambi gli emendamenti proposti adunque, si riducono a domandare che i procuratori dopo 6 anni di esercizio della loro professione siano ammessi al patrocinio davanti la Corte d'assise, non solo nei circoli in cui non vi è la sede di una Corte d'appello, ma anche nei circoli che funzionano nella sede della Corte.

La Commissione non può accettare cotesta proposta perchè innanzitutto turberebbe il concetto fondamentale dell'articolo, il quale intende provvedere in via suppletiva alla difesa penale là dove per la scarsità della curia fosse meno facile il trovare i difensori per le cause portate davanti alle Assise.

Questa possibilità non può sorgere alla mente quando si tratta di sedi di Corti d'appello.

L'estensione che i preopinanti desidererebbero, si risolverebbe in sostanza nello ammettere generalmente, non solo gli avvocati, ma anche i procuratori, dopo sei anni di esercizio, alla difesa penale.

Ora, o signori, la proposta ridotta a questi termini, è una deroga al principio ordinatore della difesa penale che noi abbiamo già consacrato nelle disposizioni della presente legge, e che è anche sancito nei Codici; per conseguenza verrebbe ad essere un vero turbamento portato all'economia della legislazione attualmente esistente.

Farò poi osservare che in gran parte l'emendamento proposto riuscirebbe anche inutile circa alla facilitazione che gli onorevoli proponenti intendono di fare per l'esercizio della difesa penale ai giovani laureati, imperciocchè quelli fra i procuratori

che sono laureati in legge, come l'articolo nostro provvede, potranno, se lo crederanno conveniente, farsi iscrivere nell'albo degli avvocati, e per conseguenza acquistare in tal modo il diritto di presentarsi alle Assise e di esercitare il patrocinio penale, senza che vi sia per questo bisogno di una speciale disposizione che in quest'articolo alluda a tale eventualità.

È sotto questo punto di vista che l'emendamento proposto dagli onorevoli Larussa e Camerini perde grandissima parte se non tutta la sua importanza, quella cioè di facilitare, come essi vi proponevano, ai giovani avvocati l'esercizio del patrocinio penale.

Io non ho altro da aggiungere, se non che vorrei osservare agli onorevoli Larussa e Camerini che nobile è il loro intendimento, e noi facciamo plauso all'affetto che li ispira pel giovane foro, alla sollecitudine che per esso li anima. Ma negandoci ad ammettere, almeno come è ora presentata, la loro proposta, non crediamo di nuocere menomamente ai legittimi desiderii della volonterosa classe dei giovani laureati: la palestra penale non rimane loro chiusa, quand'anche trovinsi iscritti nell'albo dei procuratori. Crediamo poi di tutelare l'economia della legge, e la sua logica. Abbiamo riconosciuto la necessità di una funzione di procuratore distinta da quella di avvocato, appunto in obbedienza alle necessità della difesa civile: non pregiudichiamo, senza una manifesta necessità di forza maggiore, il sistema adottato, più di quanto non l'abbiamo già fatto con talune disposizioni, che la Commissione ebbe a subire, e che s'introdussero nella legge attuale.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Mi spiace di non poter dare agli onorevoli Larussa e Camerini una risposta più soddisfacente di quella che è stata loro data in nome della Commissione dall'onorevole relatore.

Quando ben si esamini lo scopo a cui è indirizzato l'articolo 57, non sarà difficile il persuadersi che, senza alterarne la natura, non si possono adottare le idee degli onorevoli Larussa e Camerini che tendono a cambiare sostanzialmente questa disposizione. Di un'eccezione che la legge introduce unicamente per una necessità di servizio, gli onorevoli proponenti vorrebbero farne una disposizione, la quale riuscirebbe interamente a vantaggio di quegli esercenti la professione di procuratore, i quali non abbiano i requisiti per vestire ad un tempo la toga di avvocati.

Rendiamoci conto, signori, delle condizioni attuali della nostra legislazione; l'ufficio della difesa nei giudizi penali davanti alle Corti d'assise, dove

si trattano le cause più gravi è di grande importanza. Il Codice di procedura penale all'articolo 275 vuole che il difensore innanzi alle Corti d'assise sia un avvocato, e questa regola è assoluta e perentoria, in modo che nessuno potrebbe presentarsi come difensore davanti a una Corte d'assise se non è rivestito della qualità di avvocato. Davanti ai tribunali correzionali poi lo stesso articolo 275 ammette cumulativamente alla difesa gli avvocati ed i procuratori.

Nella pratica si è dovuto riconoscere che in alcuni luoghi dove sono stabilite le Corti di assise, essendo poco numerose le curie, non si ha sempre il mezzo di trovare un avvocato che possa assumere la difesa degli accusati in tutti i giudizi criminali; il caso per buona sorte non è frequente, ma non è nemmeno molto raro; era quindi dovere del legislatore di provvedere a queste esigenze della giustizia.

Or bene, che cosa fa la disposizione dell'articolo 57? Vi provvede negli stretti limiti del bisogno, e vi provvede prescrivendo che anche i procuratori possano essere ammessi alla difesa nei giudizi criminali davanti alle Corti d'assise, che non sono nelle sedi di Corte di appello, quando codesti procuratori abbiano uno di questi due requisiti, o un esercizio di sei anni, oppure la laurea in diritto.

Si intende facilmente il motivo per cui nella disposizione si escludono espressamente le sedi di Corte d'appello; perocchè in molte parti d'Italia, nelle città ove risiedono quei centri giudiziari, anzichè far difetto, sovrabbondano gli avvocati, e non vi è bisogno per le difese criminali di ricorrere ai procuratori; ma per quelle sedi dove, come diceva, gli avvocati sono in numero scarsissimo, può farsi l'eccezione di ammettere alla difesa criminale anche i procuratori i quali offrano almeno una di queste due guarentigie, o un esercizio di sei anni, o la laurea in legge.

E potendo i procuratori, quando avessero la laurea in legge essere ammessi immediatamente alla difesa, i giovani, pei quali si interessava l'onorevole Camerini e con lui l'onorevole Larussa, potrebbero, quando fossero laureati, esordire nella professione come procuratori, ma essere ammessi intanto ad esercitare il patrocinio nelle cause criminali davanti a tutte le Corti d'assise.

Che se non hanno questa qualità di laureati in legge ma soltanto quella di procuratore, in questo caso non è giusto di estendere questa disposizione eccezionale, in modo che si applichi pure in quelle sedi dove cessa la ragione dell'eccezione, dove cioè si hanno coloro che possono, come avvocati, eserci-

tare con maggiori guarentigie l'ufficio della difesa penale.

L'onorevole Larussa teme che con questa disposizione noi distruggiamo quel nucleo di difensori che si occupa ordinariamente delle difese criminali. Or bene, o l'onorevole Larussa intende parlare di quei difensori che hanno la qualità di avvocati, e per questi il pericolo non sarà possibile perchè essi non vengono esclusi dal potere esercitare il loro ufficio davanti alle Corti d'assise; o intende parlare di chi secondo le leggi vigenti, sostiene la difesa criminale senza essere avvocato, ed in questo caso io crederei che non sia utile il mantenere un sistema che sarebbe anche in manifesta opposizione colla legge vigente.

Credo adunque che le concessioni che sono fatte dall'articolo 57 siano tali da provvedere anche a quegli intenti a cui mirano gli onorevoli preopinanti.

Non mi pare poi un buon argomento il dire che per tal modo si venga a stabilire una differenza fra l'esercizio della difesa penale presso le Corti d'assise che sono nelle sedi di Corti d'appello, e presso le Corti d'assise che si trovano in luogo diverso; e credo sia facile la risposta. Se la necessità ci obbliga a fare una concessione nelle sedi dove scarseggiano gli avvocati, in favore di coloro che offrono minori guarentigie, perchè dovremo fare questa stessa concessione laddove la difesa può essere in modo migliore esercitata? Egli è chiaro che un'eccezione la quale è strappata, direi, in qualche modo, da una necessità di servizio, non deve essere estesa a danno della giustizia.

Pregherei quindi gli onorevoli proponenti a voler desistere dalla loro proposta.

CAMERINI. Rispondo anche a nome dell'onorevole Larussa, poichè ci siamo associati nel sostenere l'emendamento, ed egli mi permette di prenderne il nome.

L'onorevole relatore faceva l'osservazione, in queste condizioni da noi proposte, che i giovani *otterranno* facilmente la qualità e la nomina d'avvocati, e quindi la proposta è superflua. Mi perdoni, ma l'articolo della Commissione esige una delle due condizioni, o l'esercizio di *due* anni, o la laurea in giurisprudenza. Quando manchi una di queste due cose, o la laurea o l'esercizio della pratica forense che è richiesto per essere avvocato, non si può chiedere la nomina, e questi giovani di cui io parlava resterebbero addietro, malgrado la loro capacità.

Quanto all'onorevole guardasigilli poi lo pregherei di osservare che non sembra esatto ciò che egli diceva, che col suo sistema e col suo articolo basta la laurea in giurisprudenza e l'iscrizione nel ruolo dei

procuratori per esercitare dinanzi alle Assise. Questo basterà, secondo la redazione dell'articolo 30, per le sedi minori ma non per le sedi di Corte di appello.

L'onorevole guardasigilli, se non ho inteso male, ha detto: non si nuoce a questi giovani dei quali sono tanto caldi gli onorevoli Larussa e Camerini, perchè solo che abbiano la laurea in giurisprudenza si fanno iscrivere come procuratori, e sono sempre ammessi alle difese innanzi alle Corti di appello. Ma dove è scritto tutto questo?

Su questo terreno forse potremo intenderci; accettare come condizione la laurea, sia pure, ma io non la vedo nel progetto di legge secondo la redazione dell'articolo.

Se l'onorevole guardasigilli crede che la condizione di laurea, e l'iscrizione nell'albo dei procuratori basti a poter difendere dinanzi a qualunque Corte d'assise e l'articolo sarà redatto in questo senso, l'onorevole Larussa ed io ci terremo contenti e rinuncieremo alla nostra proposta.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Io convengo pienamente cogli onorevoli Larussa e Camerini perchè credo veramente che quando si abbia la condizione della laurea in diritto, e si abbiano le altre condizioni che si esigono per divenire procuratori, vi sia garanzia sufficiente che la difesa possa essere ben sostenuta davanti alle Corti di assise. Quindi prego l'onorevole Commissione a voler esaminare se sia possibile di formolare l'articolo in modo che esprima più chiaramente quest'idea che ho avuto l'onore di manifestare.

**OLIVA, relatore.** Purchè si ritenga la condizione della laurea, la Commissione non dissentirebbe che l'articolo venisse modificato in questo senso, che cioè fossero ammessi alle Corti d'assise soltanto nei luoghi dove non hanno sede le Corti d'appello gli esercenti da sei anni, e che per quelli laureati in giurisprudenza fosse estesa l'eccezione anche nelle sedi di Corti d'appello.

In questo senso, che mi pare stato quello espresso dal ministro, la Commissione consente.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Avendo anche la Commissione assentito alle intenzioni manifestate dagli onorevoli Camerini e Larussa, io proporrei che l'articolo 57 onde fosse più chiaro si dividesse in due parti, formolando la prima nel modo seguente:

« I procuratori che esercitano la loro professione da sei anni sono anche ammessi alla difesa davanti le Corti d'assise nei luoghi in cui non siavi la Corte d'appello; » e la seconda in questi termini:

« I procuratori che hanno conseguita la laurea in

giurisprudenza in una delle Università del regno, sono ammessi alla difesa avanti a tutte le Corti d'assise. » Sta bene?

**LARUSSA.** Sta bene; si consegua l'intento.

**PRESIDENTE.** L'articolo 57 formulato dall'onorevole ministro di grazia e giustizia, e accettato dalla Commissione sarebbe il seguente:

« I procuratori che esercitano la loro professione da sei anni, sono anche ammessi alla difesa davanti la Corte di assise, nei luoghi in cui non siavi la Corte d'appello.

« I procuratori che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza in una delle Università del regno, sono ammessi alla difesa avanti tutte le Corti d'assise. »

Accetta questa redazione l'onorevole Larussa?

**LARUSSA.** L'accetto.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo 57 così formulato.

(È approvato.)

« Art. 58. Possono essere difensori davanti i tribunali correzionali, oltre gli avvocati, i procuratori esercenti presso i medesimi. »

**VARÈ.** L'onorevole guardasigilli ha letto poco fa un articolo del Codice di procedura penale, dove si contiene precisamente questa disposizione; è quindi inutile ripeterla.

**OLIVA, relatore.** Io aveva chiesta la parola per fare la stessa avvertenza. Pel motivo addotto dall'onorevole Varè, la Commissione aveva proposto la soppressione dell'articolo 58, e deve pure proporre quella dell'articolo 59, dacchè le disposizioni di questi due articoli sono già contenute nell'articolo 275 del Codice di procedura penale, colla differenza di qualche restrizione che nel Codice non appare, e che non converrebbe ammettere.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro aderisce?

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Non posso che unirmi all'onorevole Varè ed alla Commissione.

Dirò solo che nel progetto queste disposizioni furono introdotte non già perchè non si pensò che esse già si trovano nel Codice, ma perchè si credette conveniente di presentare in questa legge un sistema completo di sanzioni, relativamente agli avvocati ed ai procuratori. Riconosco però colla Commissione e coll'onorevole Varè che è meglio non toccare a ciò che già si trova sancito nei Codici.

**PRESIDENTE.** Se non vi è opposizione, gli articoli 58 e 59 s'intendono soppressi.

(Sono soppressi.)

« Art. 60. Gli avvocati, i procuratori e coloro che, giusta gli articoli precedenti, sono o possono essere difensori in materia penale, ove sulla richie-

sta del presidente o del pretore ricusino, senza giusti motivi, di assumere la difesa, incorreranno, oltre alle pene disciplinari che siano loro applicabili per indebito rifiuto del loro ministero :

« In una pena pecuniaria di lire 50, estensibile a lire 500, se si tratta di giudizio davanti le Corti e i tribunali ;

« In una pena pecuniaria di lire 5, estensibile a lire 50, se si tratta di giudizio davanti i pretori. »

VARÈ. Fin da quando si è posto in discussione l'articolo 26, ho avvertito come mi parresse esservi una specie di dissonanza tra le disposizioni di esso e dell'articolo 28 con quello che ora cade in esame.

L'onorevole guardasigilli mi ha invitato a riservare la mia proposta a quando si discutesse l'articolo 60. Di quest'articolo io domando la soppressione, e ciò per fare omaggio a quel sistema, che non ho difeso io, che fu anzi difeso contro di me, e che venne adottato dalla Camera, di lasciare ai Codici ed alle leggi speciali tutto ciò che nei Codici e nelle leggi speciali è già contemplato, di lasciare cioè che i rapporti pel gratuito patrocinio tra la magistratura e gli avvocati esercenti formi materia delle altre leggi e non di questa.

Su questo articolo 60, in quanto si parla dei procuratori, non ho niente da dire; io parlo degli avvocati.

Postochè a questa professione, che si dice voler lasciare libera, si è congiunta, col consenso di quasi tutti, l'istituzione di un corpo che la rappresenti, di un Consiglio dell'Ordine che la invigili, ed a questo corpo si diede, nell'articolo 26, l'incarico di reprimere, in via disciplinare, le mancanze di cui gli avvocati si rendessero colpevoli nell'esercizio dei loro doveri, mi pare che sia proprio un contraddirsi lo stabilire che sia un altro corpo diverso dalla rappresentanza degli avvocati medesimi, quello che reprima certa particolare mancanza che un avvocato può commettere col rifiuto di assumere una difesa.

Non faccio questione del più e del meno; non voglio che sieno sottratti ad una giusta repressione delle loro mancanze; osservo che per l'articolo 60 potrebbero essere puniti forse con cinque lire soltanto; ed io ricordo l'articolo 28 dove si va alla sospensione, e persino alla cancellazione dall'albo.

Dunque non si tratta del più o del meno. Si tratta della persona o corpo che debba essere giudice di quei giusti motivi, che possono essere motivi delicatissimi, sui quali un avvocato può dichiarare che egli non assume una data difesa.

Io credo che giudice di questi motivi debba essere la rappresentanza dell'Ordine; non possa essere anzi che la rappresentanza dell'Ordine, ed in questo

senso io propongo la soppressione per gli avvocati dell'articolo 60, perchè questo è contenuto nell'articolo 26 e nell'articolo 28, e mi pare che basti e sia anzi sovrabbondante.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Samarelli ha presentato un'aggiunta a quest'articolo 60 :

« Le dette pene disciplinari sono applicate dall'autorità giudiziaria, avanti a cui doveva trattarsi la causa per la quale venne commessa la difesa, con la procedura ordinata nell'articolo 62 del Codice di procedura civile e nell'articolo 282 del regolamento giudiziario. »

L'onorevole Samarelli ha facoltà di parlare.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** È inutile occuparsi del modo di applicare la pena, se prima non si ammette la pena.

**SAMARELLI.** Ma siccome io sostengo l'articolo...

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Se parla anche sull'articolo, allora va bene.

**SAMARELLI.** Io credo che debba mantenersi l'articolo 60 introdotto in questo progetto di legge. Con esso si provvede anche meglio al caso in cui i difensori si rifiutino, senza giusti motivi, ad accettare la difesa che viene loro commessa di ufficio dalle autorità giudiziarie in materia penale. Oltre alle pene disciplinari, che secondo i casi possono essere applicate dai Consigli dell'Ordine e dai Consigli di disciplina, come è prescritto nella presente legge, o dalle stesse autorità giudiziarie, siccome è stabilito negli articoli 632 e seguenti del Codice di procedura penale, si è voluto aggiungere bensì una pena pecuniaria, che spesso riesce più pronta e più efficace, fissandosi il limite da lire cinque a cinquanta pei giudizi avanti i pretori, e da lire cinquanta a cinquecento pei giudizi avanti i tribunali e le Corti. È questo il sistema che vige in materia civile, e che si vuole giustamente dal ministro e dalla Giunta applicare benanche nelle cause penali.

Nel Codice di procedura civile sono enumerati i casi diversi in cui viene prescritta la pena pecuniaria per gli ufficiali che concorrono alla compilazione degli atti del procedimento, e che non bene adempiano al loro ministero. Per esempio, nell'articolo 59 del citato Codice si stabilisce che il procuratore, il cancelliere o l'usciera, per la nullità degli atti imputabile a loro, possono essere condannati in una pena pecuniaria da lire dieci a lire centocinquanta, oltre che la spesa degli atti nulli è a loro carico, ed oltre al risarcimento dei danni verso le parti.

Le stesse pene pecuniarie sono prescritte negli articoli 60, 61, 177, 352 e simili per altre trasgres-



sioni di legge o per altri inadempimenti al proprio ufficio.

Si vuole dunque in questa legge completare tutto un sistema che trovasi già in vigore intorno all'oggetto di cui si tratta, e che veniva richiesto dalla necessità delle cose.

La pratica dimostra che spesso si stenta a trovare chi possa difendere l'imputato davanti i pretori, i tribunali correzionali o le Corti di assise, segnatamente nei luoghi ove è troppo scarso il numero dei difensori.

Quando non vi fosse modo pronto ed efficace per costringerli, tutti si rifiuterebbero, e l'imputato resterebbe senza difesa. Quindi, mentre io accetto di buon grado la proposta fatta dal ministro, e ritenuta dalla Commissione, mi sembra poi che l'articolo 60 voglia essere completato, in modo che si sappia da chi si debbano applicare le pene pecuniarie ai difensori in materia penale, e con quale procedura. Nei succitati articoli 632 e seguenti del Codice di procedura penale sono stabilite le norme per l'applicazione delle pene disciplinari; ma, trattandosi invece di pene pecuniarie, a me sembra che sia più conveniente adottare le norme indicate nell'articolo 62 della procedura civile, di cui ieri pur tenni parola innanzi alla Camera.

Quando per l'applicazione delle pene pecuniarie in persona dei medesimi avvocati e procuratori trovasi dalla legge comune adottato già uno speciale procedimento, per quell'armonia di concetti che deve esservi sempre nelle leggi, bisogna seguire lo stesso anche per casi simili.

Io ebbi l'onore ieri di leggere benanche avanti alla Camera l'articolo 282 del regolamento giudiziario, al quale si richiama l'articolo 62 della procedura civile. Ivi specialmente è indicato il modo facile, mercè cui si deviene all'applicazione di codeste pene pecuniarie. Non voglio rileggerlo per non istancare la Camera; mi occorre però dire una ultima cosa: che in ogni caso, introducendosi nell'articolo 60 della presente legge per la prima volta le pene pecuniarie pei difensori in materia penale, ad allontanare qualsiasi dubbio, è mestieri che si dica quali autorità ed in qual maniera devono essere applicate. Ecco la vera ragione per cui io ho proposto l'ultimo capoverso all'articolo 60, concepito nel seguente modo: « Saranno applicate dall'autorità giudiziaria, innanzi a cui deve trattarsi la causa per la quale venne commessa la difesa, in conformità di ciò che è stabilito nell'articolo 62 del Codice di procedura civile, e (se si voglia soggiungere) anche del 282 del regolamento giudiziario. »

Così credo che si chiariscano meglio le cose, e si

completino i giusti intendimenti del ministro e della Giunta.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** L'onorevole Varè accetta l'articolo 60 per ciò che riguarda i procuratori ed altri difensori, ma lo respinge per ciò che riguarda gli avvocati; e in primo luogo egli invoca la libertà di esercizio della professione di avvocato, che è uno dei principii informativi della legge che discutiamo.

Se quest'articolo facesse offesa al principio di libertà della nobile professione di avvocato, non sarei io sicuramente che sorgerei a sostenerlo, anzi mi unirei all'onorevole Varè per condannarlo. Ma a me pare che se si guarda ben addentro la disposizione di questo articolo, vi si trova un mezzo per reprimere l'abuso della libertà, non una restrizione.

L'uso della libertà non potrebbe certamente giammai arrivare alla conseguenza di sconoscere i propri doveri. Ed io credo che nessun dovere per l'avvocato sia più santo...

**VARÈ.** Domando la parola.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA...** di quello di accettare e sostenere la difesa nei giudizi penali, quando non abbia un giusto motivo per dispensarsene.

Ma l'onorevole Varè mi dirà: io pure riconosco che è sacro dovere dell'avvocato di assumere la difesa degli imputati, ma di questo suo dovere io voglio giudice l'ordine degli avvocati e non altri. Su questo punto non posso mettermi d'accordo con l'onorevole precipitante.

Il giudice della legittimità dei motivi di dispensa dall'ufficio di difensore nei giudizi penali non può essere che colui il quale ha dato l'incarico della difesa, e può conoscere se i motivi della dispensa sono fondati.

Nel sistema attuale, la Camera sa che l'ufficio della difesa è deferito dall'autorità giudiziaria.

È ben vero che l'onorevole Varè avrebbe desiderato di dare questa designazione al Consiglio dell'Ordine degli avvocati, ma la Camera non accettò la proposta da lui presentata, e noi siamo tuttora col sistema che deferisce la designazione dei difensori all'autorità giudiziaria. Ora, quando il difensore rifiuta, senza giusto motivo, di obbedire all'autorità giudiziaria che lo ha designato, si deve necessariamente a questa autorità concedere il mezzo di farsi obbedire.

Vi è poi un'altra ragione che giustifica questo sistema, ed è che la sola autorità giudiziaria possiede, il più delle volte, i mezzi per potere fare un giudizio esatto circa la sussistenza delle scuse.

Le scuse possono muovere, a mo' d'esempio, da

incompatibilità di difesa; ora, della incompatibilità di difesa non può giudicare se non colui che ha nelle mani il processo; colui che conosce la condizione giuridica delle diverse persone che sono comprese in un medesimo procedimento, vale a dire l'autorità giudiziaria.

Per queste ragioni, senza dilungarmi maggiormente, poichè è del mio avviso anche la Commissione, io non potrei assentire all'idea dell'onorevole Varè, e pregherei di lasciare quell'articolo 60 tale quale sta scritto.

Non faccio nessuna obiezione alla proposta dell'onorevole Samarelli, la quale, quando l'articolo (come spero) venga nel suo principio adottato, ne costituirebbe un pieno complemento. Io pregherei però l'onorevole Samarelli di sopprimere la citazione dei regolamenti, perchè essi si suppongono piuttosto nel dominio del potere esecutivo.

**OLIVA, relatore.** La Commissione doveva anzitutto dichiarare che l'articolo 60 non è passato senza contrasti nel suo seno. Non mancarono nel suo seno quelli i quali sostennero l'opinione oggi manifestata dall'onorevole Varè, e che andavano anche più in là, rivendicavano cioè all'Ordine degli avvocati tutta quanta la potestà disciplinare, anche pei casi di rifiuto contemplati nell'articolo 60, di cui trattasi. E non soltanto per questi casi la rivendicavano, ma anche pei casi di trascuratezza nell'esercizio delle loro funzioni, casi pei quali la legislazione attualmente vigente attribuisce espressamente alla Corte o al tribunale rispettivamente la potestà di censurare e di infliggere le pene disciplinari.

Ma la Commissione ha finito coll'aderire al progetto ministeriale, preoccupandosi massimamente della necessità di circondare il patrocinio della difesa penale di tutte quante le garanzie possibili, di abbondare anche in questo senso.

Forse occorrerebbe anche qui di invitare l'onorevole Varè a riservare la sua mozione; se non che gli inviti della Commissione non hanno trovato esito troppo favorevole presso l'onorevole Varè; per conseguenza la Commissione si trova un poco scoraggiata nel fargli ora una richiesta di questo genere. Pensi però l'onorevole Varè, che vi sono altri in questa Camera che per avventura potrebbero consentire nelle sue idee, ed ai quali dorrebbe di veder pregiudicato un sistema, che amerebbero di veder trionfare, ma, considerando la questione di opportunità, non chiedono più di quello che il momento può concedere.

L'onorevole guardasigilli non avendo fatto osservazioni circa la proposta aggiuntiva dell'onorevole Samarelli, ed essendo egli, in sostanza, il pro-

ponente dell'articolo, la Commissione deve riconoscere in lui la più competente autorità per giudicare quali siano le condizioni accessorie, suppletive e complementari del suo progetto. Se non che io mi permetterò di far osservare all'onorevole guardasigilli ed all'onorevole Samarelli che, se non erro, la legislazione attuale provvede già a questa parte complementare esecutiva, dirò, della legge. Nel Codice di procedura penale, quando si tratta dell'esercizio della potestà disciplinare attribuita alla potestà giudiziaria, gli articoli 636 e 637 tracciano già il rito pel quale si possa procedere all'applicazione della censura o della pena. Soltantochè, naturalmente, la processura penale esistente non può attualmente riferirsi che ai casi preveduti dallo stesso Codice, in cui si tratti cioè di trascuratezza nell'esercizio delle funzioni o di scuse non accettabili. In questo caso invece, la legge nuova estenderebbe questa potestà anche pei casi di rifiuto, ma credo che anche per questi casi siano ragionevolmente, logicamente applicabili gli stessi metodi che per le altre mancanze sono già designati nella legislazione attuale. In altri termini, quando si verificassero di codesti casi, che cosa si dovrebbe fare? Far procedere, a termini degli articoli 636 e 637, alla citazione dell'imputato, sentirlo a porte chiuse e personalmente, poichè la legge non ammette la difesa in questo caso, salvo sempre il diritto dell'appello alla Corte. In questo modo la legge provvede, io credo, sufficientemente, senz'altro che noi abbiamo bisogno di ricorrere a ciò che le leggi e regolamenti nelle materie civili suggeriscono al riguardo.

Dunque io crederei che in questo modo si potrebbe benissimo esaudire il desiderio dell'onorevole Samarelli.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Quando dava la mia adesione alla proposta dell'onorevole Samarelli, aveva certamente presenti anche io le disposizioni del Codice di procedura, ma ho temuto che quelle disposizioni che si riferiscono a provvedimenti di più grave natura, non trovassero una congrua applicazione per queste pene pecuniarie, che io non oserei chiamare disciplinari, perchè costituiscono una repressione di più lieve momento.

Non mi è sembrato conveniente che si seguisse in questo caso il procedimento sancito dalle nostre leggi, il quale dovrebbe aver luogo con talune forme e solennità, che mi paiono incompatibili colla poca importanza di queste repressioni.

Il sistema infatti che vorrebbe attuare l'onorevole Samarelli è molto semplice; trattandosi di una pena pecuniaria che può essere inflitta per una lieve mancanza, esso si limiterebbe ad una forma di giu-

dizio molto spedita, e direi di natura civile anzichè penale. Il che mi pare debba reputarsi vantaggioso pel patrocinante, essendo certamente preferibile nel suo interesse di essere sottoposto ad un procedimento di carattere civile anzichè ad un procedimento penale.

Ecco la ragione che mi aveva trattenuto. Del resto io riconosco benissimo che si potrebbe anche applicare quel sistema che è stabilito dalla vigente procedura; ma, ripeto, credo che si aggraverebbe, invece di alleviare, la condizione del patrocinante.

Abbandono queste considerazioni al senno della Commissione e del suo relatore.

**VARÈ.** Mi piace di constatare in fatto, la contraddizione curiosa in cui cadono quelle onorevolissime persone che mi hanno combattuto l'altro giorno e che mi combattono oggi.

Quando io diceva che in questa legge vanno regolati i rapporti degli avvocati con l'autorità pubblica in quanto alla gratuita difesa, mi si disse: riservate, lasciate ciò al Codice di procedura penale, al Codice di procedura civile, alle leggi generali, alla legge sul gratuito patrocinio; non parlate di questo, non è qui il luogo per ciò. Adesso sono esse che propongono di regolare quei rapporti riguardo ad una pena proprio strettamente connessa con quegli articoli là, e ora sono io che dico: lasciate al Codice di procedura penale, lasciate alle leggi generali ciò che è applicazione dei loro precetti. Parmi che qui si vogliano adottare tutti gli inconvenienti di un sistema e tutti gli inconvenienti dell'altro.

Del resto che questo sia materia di legge generale è indubitato, perchè si tratta di cosa prevista nell'articolo 275 del Codice di procedura penale; qui non si vuol fare che un'appendice all'articolo 275 di quel Codice. Perchè la si vuol fare per gli avvocati? Pei medici, ad esempio, quando rifiutano il loro ufficio, se vi è una legge penale, non è nel Codice sanitario che il ministro la propose; la propose nel Codice penale. Dunque io domando di rinviare anche questa disposizione dell'articolo 60 alle leggi penali. Faccio lo stesso ragionamento che si faceva l'altro giorno verso di me, ed è in questo senso che non potrei accettare il rinvio motivato che voleva fare l'onorevole relatore. Del resto io so bene che, quando Commissione e ministro sono d'accordo, io non avrei alcuna probabilità di farmi ascoltare, e per questa sola ragione mantengo le mie convinzioni e ritiro la proposta.

**PRESIDENTE.** Onorevole ministro, accetta la proposta Samarelli?

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** L'accetto.

**OLIVA, relatore.** La Commissione ha fatto le osservazioni che ho avuto l'onore di esporre; essa però dichiara che in questo deve rimettersi al ministro, che è il solo giudice competente, come autore del progetto, di tutte le condizioni che meglio possono servire all'operatività del medesimo. La difesa dell'incolpato è abbastanza garantita anche col metodo ora suggerito, e il rito presenta i vantaggi di maggiore semplicità; saranno due forme di processura invece di una sola, una per le pene disciplinari, l'altra per le pecuniarie.

**PRESIDENTE.** Rileggo la proposta Samarelli:

« Le dette pene pecuniarie sono applicate dall'autorità giudiziaria davanti a cui deve trattarsi la causa per la quale vien commessa la difesa colla procedura ordinata nell'articolo 62 del Codice di procedura civile. »

**OLIVA, relatore.** Io farei un'osservazione di pura forma.

Converrebbe togliere l'inciso, giusta gli articoli precedenti, perchè questo riferimento non ha luogo agli articoli 58 e 59 che furono soppressi.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Consento alla soppressione, ma crederei conveniente di sostituirvi l'espressione generica, *a termini di legge*.

**PRESIDENTE.** Rileggo l'articolo 60:

« Gli avvocati e procuratori, e coloro che, a termini di legge, sono e possono essere difensori in materia penale, ove sulla richiesta del presidente o del pretore ricusino, senza giusti motivi, di assumere la difesa, incorreranno, oltre alle pene disciplinari che siano loro applicabili per indebito rifiuto del loro ministero,

« In una pena pecuniaria di lire 50, estensibile a lire 500, se si tratta di giudizio davanti le Corti e i tribunali;

« In una pena pecuniaria di lire 5, estensibile a lire 50, se si tratta di giudizio davanti i pretori. »

Ora viene l'aggiunta dell'onorevole Samarelli:

« Le dette pene pecuniarie sono applicate dall'autorità giudiziaria, avanti a cui deve trattarsi la causa per la quale venne commessa la difesa, colla procedura ordinata nell'articolo 62 del Codice di procedura civile. »

Pongo ai voti l'articolo nel suo complesso.

(È approvato.)

Verrebbe ora l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Mancini, che è così concepito:

« La disposizione dell'articolo 13, riguardante i professori di diritto, si estende ben anche a quelli di discipline morali, storiche e filologiche. »

La parola spetta all'onorevole Mancini.

**MANCINI.** Nella discussione dell'articolo 13 inter-

vennero in quest'Assemblea dichiarazioni in verità non prive d'importanza per risolvere un dubbio che si elevò intorno al significato delle parole *professori di diritto* adoperate in quell'articolo.

Trattavasi di consacrare un rigoroso principio di incompatibilità, e non di quella incompatibilità salutare che vieta cumulare più impieghi, ma di quella che inceppa e restringe l'esercizio di una libera professione.

Si osservò che fosse limitare troppo tale libertà e rendere eccessivamente severo questo divieto e principio d'incompatibilità, autorizzando ad esercitare l'avvocheria fra i pubblici insegnanti soltanto coloro che fossero professori di diritto in una Università, ovvero in uno stabilimento d'istruzione secondaria, ed interdicensi la professione dell'avvocato e la possibilità della nomina ad un insegnamento ufficiale e pubblico a tutti gli altri professori nei vari rami dell'insegnamento.

Sollevata questa controversia unicamente per quanto riguardasse le scienze sociali, dall'onorevole Ercole a nome della Commissione, l'onorevole guardasigilli (di cui ho sott'occhio le parole) rispose opportunamente che, nella espressione *professori di diritto*, intendevasi adoperare un sinonimo di *professori delle facoltà giuridiche*, nelle quali si comprendono anche gl'insegnanti dell'economia pubblica e delle altre scienze sociali; ed il nostro onorevole presidente ampliò ulteriormente questo concetto, perchè rispose non essere dubbio che si comprendessero in generale gl'insegnanti di tutte le scienze morali.

Ora, in primo luogo, potrebbe chiedersi se dichiarazioni di questa specie, fatte in un solo dei rami del Parlamento, allorchè per avventura non apparissero pienamente coerenti col valore delle parole consacrate nel testo della legge, bastino a rassicurarci che una diversa interpretazione la legge stessa non sia per ricevere nella sua applicazione, e che, sorgendo più tardi una controversia sull'estensione della incompatibilità, non possa diversamente decidersi, non al certo nelle Aule legislative, ma da magistrati esecutori passivi della legge, i quali potrebbero riguardarsi costretti dal naturale significato delle sue parole ad interdire a benemeriti individui la professione d'avvocato o a dichiararli incapaci di ottenere la nomina all'ufficio di un pubblico insegnamento, non ostante qualunque merito eminente.

Ma, indipendentemente da questa osservazione, che a me sembra grave, mi sono pervenute gravi e giustissime rimostranze da varie parti del regno. Anche nel presupposto che le parole *professore di*

*diritto* potessero avere l'ampio significato che alle medesime si è voluto attribuire con le indicate dichiarazioni, cioè se anche comprendano i professori di scienze sociali, di scienze affini alle scienze giuridiche, ed anche più generalmente i professori di scienze morali; sembra assai dubbio, senza una espressa dichiarazione legislativa circa il senso che aver debbono, almeno per gli effetti della presente legge, che vi si possano comprendere anche coloro che professano gli insegnamenti delle discipline storiche, e delle letterarie e filologiche, e meno ancora quelli delle scienze mentali, o delle fisico-matematiche.

Ora, sarebbe egli giusto e tollerabile che la incompatibilità deposta nell'articolo 13 si lasciasse circoscritta entro limiti così angusti e rigorosi? Non dovrà almeno dichiararsi che la compatibilità e libertà stabilita in quell'articolo pei *professori di diritto* sia da estendersi anche a quelli che professano *discipline storiche e filologiche*?

Facendo questa domanda a me stesso, ho dovuto persuadermi che, se non fosse votato l'articolo 13, dovrebbero assolutamente respingere qualunque restrizione e qualunque incompatibilità della professione di avvocato con un insegnamento qualsiasi.

Quali possono essere i motivi d'incompatibilità per l'esercizio di una professione libera? Evidentemente essi non possono scriversi in una legge, fuorchè nel caso in cui sia manifesto un danno sociale che deriverebbe dall'esercizio della professione libera accompagnata dall'adempimento di un pubblico insegnamento.

Ma perchè dovremmo impedire al Governo di giovare di eminenti capacità scientifiche e letterarie, le quali per avventura si trovino in una persona che esercita la professione d'avvocato? Si potrebbe pensare che noi ci proponiamo di spegnere, nella classe degli avvocati, l'ardore per gli studi delle lettere e delle scienze; ed al certo ciò otterremmo, pur senza volerlo, estendendo senza ragione queste incompatibilità. Un avvocato il quale saprà che, se si rivolga a studi diversi da quelli del Digesto e dei Codici, ancorchè divenga, in una specialità dello scibile, un luminaire del suo paese, non potrà mai essere chiamato ad un importante insegnamento da parte del Governo o delle provincie, ben difficilmente per semplice diletto consacrerà a seri e nobili studi il suo tempo e la vocazione del suo ingegno. Dunque non dalla libertà potrà risultare danno sociale, ma bensì dal sistema restrittivo e dalla soverchia estensione della incompatibilità, la quale produrrà inerzia e decadenza della coltura nella classe degli avvocati, disseccando in essi la

sorgente dell'attività, dello zelo ed amore per gli studi dell'umano sapere.

Poi ho rivolto il pensiero al passato, ed ho domandato a me stesso se vi siano esempi cospicui che sarebbero la più eloquente condanna della legge, così restrittivamente formolata; e tosto ho considerato che l'articolo 13, se ampliandolo non vi apporteremo correzione e riparo, importerebbe nientemeno che la destituzione di Giambattista Vico, se oggi visse, e la sua espulsione dalla cattedra occupata per tanti anni con immenso splendore nell'Università di Napoli, ovvero la di lui interdizione a continuare nell'esercizio della sua professione di avvocato.

Ognuno sa infatti che il Vico non era professore di diritto nè di scienze sociali; che anzi nel concorso fu giudicato inferiore ad emuli il cui nome non meritò di sopravvivere; egli non occupò che una cattedra di filologia, di eloquenza latina. Noi dunque quale disposizione avremmo il coraggio di scrivere? Che se Vico fosse vivo, o se avessimo la fortuna di vederne nascere un altro a decoro d'Italia, egli dovrebbe scendere dalla sua cattedra, perchè incompatibile coll'esercizio della professione di avvocato, da quella cattedra da cui illuminò il mondo intero, perchè una legge sapiente, decretata dall'Italia risorta, avrebbe consacrata l'incapacità sua alla professione od all'insegnamento.

Rivolgendo poi il mio sguardo intorno anche su quelli che vivono, potrei additarvi un gran numero di avvocati che trovansi attualmente investiti d'insegnamenti estranei alle materie giuridiche. Basti, fra i tanti, rammentare che abbiamo nell'Università di Palermo uno dei più insigni botanici viventi, attuale professore ordinario di botanica, il signor Agostino Todaro, e tutti i Siciliani che sono in quest'Aula potranno attestare, di che io li prego, se egli non sia anche uno dei più reputati avvocati di Palermo, un'illustrazione del foro siciliano. Del pari un antico nostro collega, Simone Corleo, è in quella stessa Università professore di filosofia e ad un tempo avvocato.

Se Giannone tornasse al mondo, bisognerebbe che cessasse dal fare l'avvocato, quando fosse nominato ad una cattedra di storia.

Voi vedete dunque a quali inconvenienti, a quali assurdi andremmo incontro con codeste limitazioni.

Nondimeno io penso che qui non bisogna confondere un provvedimento di carattere transitorio da una disposizione che, provvedendo per l'avvenire, costituisca una norma permanente.

In virtù di un provvedimento transitorio, dovrebbe impedirsi che alla legge venga data efficacia re-

troattiva, turbando i diritti quesiti, e quindi tutti coloro che oggi sono avvocati ed altresì nell'esercizio di un qualunque insegnamento, la Camera non dovrebbe incontrare difficoltà a dichiararli conservati e mantenuti indistintamente nelle posizioni acquisite, senza che la nuova legge possa in veruna guisa deteriorare la loro condizione.

Io non voglio intrattenere la Camera, ma ho sotto gli occhi una trentina di nomi d'individui, i quali sono avvocati e professori insegnanti in materie filosofiche e letterarie. Così nell'Accademia scientifica letteraria di Milano, nominerò l'egregio avvocato Lattes professore di antichità greche e romane; nell'istituto superiore di Firenze, l'avvocato Gennarelli, ed altri in Genova, Palermo e Messina, e poi un maggior numero di essi nei ginnasi e negli stabilimenti provinciali, che associano, all'insegnamento delle discipline morali e filologiche, la qualità e l'esercizio dell'avvocheria.

Ora, evidentemente, voi non avete intenzione, con questa legge, di destituire, senza volerlo e forse anche senza saperlo, tutti costoro, scacciandoli dalle loro cattedre e privandoli della capacità di continuare ad esercitare la professione dell'avvocato. No, questo non fu lo scopo, questo non deve essere l'effetto dell'articolo 13...

*Voci.* L'articolo 14.

MANCINI. Ora nel testo da voi votato è divenuto il 13.

Per ciò che riguarda poi l'avvenire, cioè lo stabilire una norma generale e permanente, io proporrò almeno che si rompano i cancelli dell'articolo 13, e che almeno per le discipline storiche, e per le filologiche e letterarie (ripeto che lo bramerei anche per tutte le altre) l'incompatibilità sia rimossa, e la libertà e compatibilità, anzichè circoscriversi entro così ristretti limiti, vengano ampliate ed estese nella forma che parer possa la più conveniente.

Rammerò la celebre sentenza dello stesso Giambattista Vico: che la filosofia e la filologia sono i due occhi della giurisprudenza. Perciò, sebbene non siano scienze giuridiche, sebbene non siano anche, a rigor di parola, scienze morali e sociali, sono però oltremodo necessarie per potersi ammirare veri e solenni giureconsulti, che dobbiamo desiderare che l'Italia posseda. Dobbiamo adunque concedere il mezzo e l'impulso acciò i giuresperiti possano dedicarsi a questi studi e conseguire in essi tale rinvigorisca, da ottenere che per i loro scritti e per le loro pubblicazioni il Governo ponga gli occhi sopra di loro, e possa giovare della loro riconosciuta perizia per cotesti insegnamenti.

Quindi domanderei, che, indipendentemente da una disposizione transitoria che, nei termini i più ampi, dovrebbe collocarsi in fine di questa legge, tra le disposizioni ordinarie e permanenti sia aggiunto un articolo dopo il 60, in cui sia espressamente statuito che quanto nell'articolo 13 è disposto per i *professori di diritto*, s'intende anche esteso ai professori di discipline *morali, storiche e filologiche*.

Quanto alle prime, non si tratta che di semplice trasformazione in un esplicito testo di legge delle dichiarazioni già fatte in proposito dall'onorevole guardasigilli di accordo colla Commissione.

Delle altre due ampliamenti ed estensioni credo di aver dato sufficiente giustificazione.

Mi auguro pertanto di avere consenziente a questa mia proposta, tanto la Commissione, quanto l'onorevole ministro guardasigilli.

**OLIVA, relatore.** Pare alla Commissione che la proposta dell'onorevole Mancini non sia che uno sviluppo d'un principio già ammesso dalla Camera quando votava l'articolo 14. In quanto che, secondo le diverse dichiarazioni che dai vari lati della Camera, e anche dall'onorevole nostro presidente e dal signor ministro si fecero al riguardo, la formola usata nell'articolo 14 dovrebbe interpretarsi in senso estensivo, e per conseguenza comprendere anche quella categoria di scienze a cui l'onorevole Mancini vorrebbe che la legge espressamente alludesse.

La Commissione non crede che si possa fare questione di massima al riguardo; essa accetta di gran cuore la proposta esplicativa dell'onorevole Mancini. Ed in quanto alla difficoltà di introdurre cotesta dichiarazione nel testo della legge, nel che consiste, a nostro avviso, il massimo ostacolo, nel lavoro di coordinamento si cercherà di provvedere e di spianare questa difficoltà.

Noi facciamo plauso alle dichiarazioni dell'onorevole Mancini. La Camera non dimenticherà avere noi, nella nostra relazione, invocato il principio della distinzione fra le due professioni legali, traendone appunto le ragioni dal concetto da noi creduto il più omogeneo alla natura, alla storia, ai fini, alla dignità, alla estensione della giurisprudenza. Noi crediamo ancora coi nostri antichi, che la fondarono, la scienza del giusto e dell'ingiusto doversi derivare dalla universale notizia delle cose umane e divine, doversi considerare come un sistema di corollari desunti e nascenti dalla cognizione dell'ordine universo; prima di diventare arte, la grande arte del buono e dell'equo, essa ha contemplato il mondo sociale dall'altezza dell'ordine cosmico, ed allora ha potuto scrutare e studiare i rapporti degli

uomini o creati dalle permanenti necessità della natura, o congegnati dalla libera attività nella doviziosa varietà di forme nascenti dal moto economico e dalle convenzioni. L'età moderna non può restringere l'idea delle scienze giuridiche nell'angusto stadio della lettera dei Codici: le scienze sociali e morali ne sono una parte integrante, e le discipline filologiche non possono andare scomparse dalla scienza del diritto, perchè massimo strumento ad esse d'applicazione non solo, ma d'indagine e di investigazione alla ricerca dei veri giuridici nella storia e nella coscienza dei popoli.

Il risorgimento, la grande epoca del risorgimento fu salutato in Italia dall'associazione delle lettere cogli studi del giure; coi grandi nomi di Poliziano e di Alciati la scuola apparve dei legisti-filologi, come il Romagnosi la denomina. Stiamo dunque fedeli alle nostre tradizioni.

Noi della Commissione non abbiamo alcuna difficoltà, anzi, lo ripeto, abbracciamo di grande animo la proposta Mancini; si troverà il modo di farla entrare nel coordinamento meccanico della legge; desideriamo che il principio informativo di essa sia non solo implicito, ma che espresso risplenda nella legge nostra.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Poco amante delle incompatibilità che portano all'umana attività una restrizione che non sia giustificata da uno dei motivi a cui accennava l'onorevole Mancini, vale a dire, o dalla natura stessa delle funzioni che si esercitano, o da un interesse pubblico, io non ho difficoltà ad assentire alla proposta che è stata da lui fatta.

L'onorevole Mancini chiede due cose: l'una riguarderebbe le disposizioni permanenti della legge che discutiamo; l'altra le disposizioni transitorie, che dovrebbero servire a rendere più equo e regolare il passaggio dalla legislazione attuale alla legge nuova.

Mi faccio ad esaminare innanzitutto la prima proposta, che riguarda le disposizioni permanenti.

Egli ricordava alla Camera che votando l'articolo 13 si sono stabilite talune incompatibilità per l'esercizio della professione di avvocato e quello di altre professioni e di altri pubblici impieghi.

Quanto agli impieghi, la Camera già conosce che l'articolo 12 fa un'eccezione per i professori di diritto delle Università o di altri istituti pubblici del regno. Su questo proposito l'onorevole Mancini ha ricordato che nella discussione di quell'articolo l'onorevole Ercole domandò se sotto il nome di professori di diritto si intendevano pure i professori di scienze sociali e morali; e che a siffatta domanda

io risposi che le scienze sociali s'intendevano naturalmente comprese nell'insegnamento del diritto preso in tutto il suo più ampio significato. Questa dichiarazione che ebbi l'onore di fare in quella occasione, la ripeto anche in questo momento, perchè la credo una verità incontestabile.

La scienza del diritto nella sua ampiezza abbraccia sicuramente molte scienze affini, e si potrebbe benissimo affermare coll'illustre Giambattista Vico, che anche la letteratura e la filosofia debbono essere considerate come facienti parte della giurisprudenza, perchè ne sono quasi due grandi lumi che la rischiarano.

Epperò se ci trovassimo in una condizione intieramente libera senza essere vincolati dalle precedenti deliberazioni, io credo che sarebbe facile ed anzi utile di accogliere il concetto dell'onorevole Mancini; ma egli stesso ha sentito la difficoltà, che a Camera può incontrare, per la deliberazione già presa intorno all'articolo 14. È mestieri adunque di studiare per quanto è possibile una formola, la quale possa introdurre nella legge il concetto manifestato dall'onorevole Mancini, senza offenderla la disposizione che la Camera ha già approvata.

Se noi riteniamo che, sotto la denominazione di *diritto*, si debbano comprendere tutte quelle scienze che sono correlative a questo insegnamento, credo benissimo che si possa accogliere la proposta dell'onorevole Mancini, la quale dice che « la disposizione dell'articolo 13, riguardante i professori di diritto, si estende benanche a quelli di discipline morali, storiche e filologiche. » Ma accoglierla però, non come una disposizione *estensiva*, giacchè in tal modo si verrebbe ad offendere la deliberazione già presa, ma come disposizione *spiegativa*, perchè così potrebbe rimanere in perfetta armonia coll'articolo precedentemente votato.

Crederei quindi più opportuno di adottare una formola che fosse concepita in questi termini:

« Sotto la denominazione di professori di diritto s'intendono anche quelli di discipline morali, storiche e filosofiche. »

Questa spiegazione potrebbe aggiungersi col fare un capoverso al detto articolo, il quale tenderebbe a spiegare il significato che la Camera attribuisce alla denominazione di professori di diritto, e così, senza derogare alla disposizione già votata, si asseconderebbe l'intenzione dell'onorevole Mancini, la quale, secondo me, è degna di favorevole accoglimento, ed è in perfetta armonia col principio che informa l'articolo 13 del progetto.

Veniamo ora alla seconda sua proposta la quale, come io diceva, è di carattere transitorio. Egli ha

fatto osservare come da molte lagnanze a lui pervenute da diverse parti del regno risulta che, se noi votiamo la legge tal quale è scritta, taluni distinti professori di Università del regno, i quali attualmente coprono cattedre che sono estranee al diritto, sarebbero obbligati ad abbandonare la cattedra od a cessare dall'esercizio della avvocatura.

Io non ho alcuna difficoltà di accettare una disposizione transitoria la quale provvedesse alla condizione di codesti avvocati e professori, perocchè essa non lederebbe il principio della legge, anzi sarebbe in armonia con le altre disposizioni transitorie che si vedono scritte nell'ultima parte, per regolare precisamente la condizione degli attuali esercenti e rispettare i diritti di coloro che si trovano anteriormente all'attuazione di questa legge nella professione dell'avvocatura. In questo senso io accetto la proposta dell'onorevole Mancini.

MANCINI. A me non resta che rendere grazie all'onorevole ministro guardasigilli della sua adesione, ed altresì dei suoi suggerimenti per rendere più accettabile la mia proposta.

Voglio altresì rallegrarmi grandemente con lui per la professione di fede che ha fatta in questo luogo solenne, quando egli ha protestato di non essere amante di restrizioni alla libertà inviolabile dell'esercizio delle professioni, salvo nei casi di evidente necessità imposta dall'interesse sociale.

Se non che, nella materia testè discussa non è solo questione di libertà, ma benanche di stretta giustizia.

Ed in vero, non possiamo certamente collocare la sola classe degli avvocati in una condizione eccezionale ed inferiore a quella di cui godono i medici, gli ingegneri, gli esercenti delle altre professioni. E siccome non vi è, per quanto io sappia, veruna legge la quale interdica ad un ingegnere d'insegnare da una cattedra filologia o storia, od un medico che fosse pure un grande archeologo o conoscitore di lingue orientali, di darne pubblico insegnamento, benchè sopra materia estranea alla professione che esercita; ben vede l'onorevole guardasigilli che egli provvede anche allo scopo della stretta giustizia, non negando eguale trattamento alla classe degli avvocati, mercè la parificazione della libertà di questa con la libertà di tutte le altre professioni.

Così pure eviteremo di cedere alla smania di regolamentarismo, la quale ormai da tanti anni, a guisa di torrente irresistibile, invade ogni nostra opera legislativa e turba la vita libera del nostro, come di altri civili paesi dell'Europa.

Io quindi acconsento a modificare la mia proposta.

Per ciò che riguarda l'aggiunta da farsi di un'alinea all'articolo 13, esso potrebbe essere così concepito :

« Sotto la denominazione di *professori di diritto* dovranno intendersi, per gli effetti della presente legge, quelli delle *discipline morali, storiche e filologiche.* »

Del resto, se questa formola non fosse di pieno gradimento del Ministero o della Commissione, sono pronto a concordare con essi quella formola che, mantenendo intatto il concetto a noi tutti comune, sembri meglio atta a raggiungere lo scopo.

Quanto alla disposizione transitoria, siamo pienamente d'accordo, e mi sarà facile formularla in guisa che tutte le posizioni attualmente occupate e tutti i diritti acquisiti non vengano menomamente alterati e pregiudicati dalla legge novella.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Io credo che la formola, che è stata ora enunciata dall'onorevole Mancini, potrebbe anche essere accolta ; ma siccome conviene darle quell'espressione, la quale dimostri più nettamente e semplicemente il carattere spiegativo, io lo pregherei di volersi contentare che si dica semplicemente: « Sotto la denominazione di professori di diritto s'intendono anche quelli delle discipline morali, storiche e filologiche. »

**PRESIDENTE.** Accetta questa redazione, onorevole Mancini ?

**MANCINI.** L'accetto.

**PRESIDENTE.** Come la Camera ha inteso, l'onorevole ministro, aderendo al concetto a cui si ispirava l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Mancini, ha proposto che se ne facesse oggetto di un comma aggiuntivo all'articolo 13 nei seguenti termini :

« Sotto la denominazione di professori di diritto si intendono anche quelli di discipline morali, storiche e filologiche. »

La Commissione aderisce a questa formola ? Sarebbe un ultimo comma.

**OLIVA, relatore.** Dal momento che vi è concordia fra il proponente e l'onorevole guardasigilli sopra l'idea di fare una dichiarazione non estensiva, ma spiegativa, la Commissione non ha altro a soggiungere ; che se altrimenti fosse, se si fosse ammessa l'opportunità di una formola spiegativa, si poteva in questo caso adottare una redazione, per esempio, in questi termini, però sempre come capoverso dell'articolo :

« È del pari compatibile l'esercizio della professione di avvocato, ecc. »

**PRESIDENTE.** Ma, se sono d'accordo.

**OLIVA, relatore.** Non insisto.

**PRESIDENTE.** Rileggo l'aggiunta proposta all'arti-

colo 13. È così concepita: « Sotto la denominazione di professori di diritto s'intendono anche quelli di discipline morali, storiche e filologiche. »

La pongo ai voti.

(È approvata.)

**ERCOLE.** Meglio tardi che mai.

**PRESIDENTE.** « *Disposizione generale.* — Art... Tutti gli atti concernenti l'applicazione della presente legge, tranne quelli relativi all'articolo 68, sono esenti da qualunque tassa di registro e bollo. »

Questo articolo è soppresso.

« Art. 61. Gli avvocati, i procuratori e sostituiti procuratori che a termini delle leggi vigenti hanno acquistato il diritto di essere ammessi all'esercizio della loro professione e che non hanno assunto tale esercizio o lo hanno abbandonato volontariamente, ovvero per cagione d'impiego o d'altra professione incompatibile, conservano il loro diritto e potranno farsi inscrivere nell'albo presentando i documenti giustificativi e rinunciando all'impiego o alla professione incompatibile. »

(È approvato.)

**GRIFFINI.** (*Della Commissione*) È stato presentato oggi l'articolo 62 con un'aggiunta concordata col signor ministro.

**PRESIDENTE.** Ne do lettura :

« Nelle provincie dove è permesso l'esercizio simultaneo delle professioni di avvocato e di procuratore, o non è ammessa distinzione nell'esercizio delle funzioni rispettive, gli attuali esercenti potranno farsi inscrivere nell'albo di una delle dette professioni o di ambedue.

« Facendosi inscrivere nell'albo di ambedue le professioni, essi continuano, nelle cause in cui assumono le funzioni di procuratore, ad esercitarle davanti la propria Corte d'appello, ancorchè non abbiano la loro residenza nella sede della Corte medesima. »

L'onorevole Vallerani aveva proposta una modificazione all'articolo della Commissione, ma gli faccio osservare che essa accetta l'articolo ministeriale con questa aggiunta. Mi pare dunque che cada per ciò la sua proposta.

**VALLERANI.** Io ignorava che la Commissione avesse fatta questa nuova redazione, perciò aveva proposto quell'emendamento.

**GRIFFINI.** Io non avrò bisogno di spendere molte parole per appoggiare l'emendamento che viene oggi proposto d'accordo dal Ministero e dalla Commissione, mentre non fa che ubbidire, nei limiti della convenienza, a quei principii della maggiore possibile libertà e del maggiore rispetto ai diritti acquisiti, che la Camera durante questa lunga di-



scussione ha parecchie volte proclamati ed applicati.

Cogli articoli del presente progetto di già votati, di conformità alle massime generalmente adottate, è accordato agli avvocati il diritto di esercitare la loro professione in tutto il regno.

La Camera ricorda d'altronde che invece, per gli articoli stati votati, i procuratori non potrebbero esercitare il loro Ministero se non che davanti ai tribunali ed alle Corti esistenti nelle città nelle quali essi risiedono; per cui i procuratori residenti in una città dove avvi Corte d'appello potrebbero esercitare il loro ministero avanti la Corte ed avanti al tribunale; ed invece i procuratori residenti in un altro luogo dove non siavi che il tribunale, non potrebbero agire che davanti a questo.

È noto infine alla Camera, che tutti gli avvocati delle provincie lombardo-venete, i quali hanno fin qui accumulato i due uffici di avvocato e di procuratore, confusi in un ufficio solo dalle leggi che colà vigevano, esercitavano come esercitano anche oggi il loro duplice ministero anche davanti alle Corti, ove pure non siano residenti nella città ove questa è insediata.

Or bene, se noi non avessimo ad adottare una disposizione transitoria, la quale salvasse il diritto acquisito da tutti questi avvocati di sedici rispettabili provincie dello Stato, ed avessimo senz'altro ad applicare a loro riguardo tutte le disposizioni che sono state fin qui votate dalla Camera, ne avverrebbe che ove essi fossero residenti presso un tribunale, non potrebbero più esercitare l'ufficio di procuratore davanti alla Corte, epperò, assumendo una causa in prima istanza davanti al tribunale come avvocati e procuratori, dovrebbero dopo, portandola in appello, servirsi del ministero di un altro procuratore, perchè davanti alla Corte d'appello non potrebbero agire che come avvocati. Ciò, oltre di vulnerare un diritto acquisito e sin qui esercitato da questi avvocati, turberebbe anche abitudini antiche, abitudini che si credono, e secondo me, sono giovevolissime, secondo le quali il cliente ricorre ad un solo legale che tratta la causa tanto in prima come in seconda istanza, ed ove siavi autorizzato, anche davanti alla Corte di cassazione. Ma non parliamo ora delle Corti di cassazione.

Viene quindi proposto dalla Commissione ad unanimità e pienamente d'accordo coll'onorevole signor ministro, che la Camera voglia, accogliendo il secondo capoverso di quest'articolo 62 che venne testè letto, consacrare il diritto spettante agli avvocati al di d'oggi esercenti nelle provincie lombardo-venete

e residenti presso i tribunali, di esercitare il doppio ministero anche davanti alle Corti d'appello.

La Camera comprende immantinenti, che con ciò non si salva nemmeno tutto intero il diritto di questi legali, perchè adesso essi esercitano anche come procuratori davanti a tutti i tribunali ed a tutte le Corti, e quindi con quella medesima libertà che loro spetta come avvocati, ed invece colla proposta disposizione verrebbe loro conservata soltanto la facoltà di esercitare come procuratori davanti ad un tribunale e ad una Corte. Ma questa è la parte la più importante di tale diritto, e quella che importa ai cittadini venga mantenuta, ed è per ciò che la Commissione determinossi a conservarla, ed ha trovato assenziente il signor ministro, il quale di tal guisa ha voluto suggellare il principio che ho testè accennato, del rispetto ai diritti acquisiti, e di far luogo nell'esercizio di queste professioni alla maggiore possibile libertà. Raccomando quindi caldamente alla Camera la disposizione della quale ebbi l'onore di tenerle parola.

**PRESIDENTE.** Onorevole ministro, accetta la redazione dell'articolo 62 ?

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** La accetto.

**PRESIDENTE.** « Nelle provincie dove è permesso l'esercizio simultaneo delle professioni di avvocato e procuratore, o non è ammessa distinzione nell'esercizio delle funzioni rispettive, gli attuali esercenti potranno farsi inscrivere nell'albo di una delle dette professioni o di ambedue.

« Facendosi inscrivere nell'albo di ambedue, essi continueranno, nelle cause in cui assumono le funzioni di procuratore, ad esercitarle davanti la propria Corte d'appello, ancorchè non abbiano la loro residenza nella sede della Corte medesima. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

**VARE.** Domando la parola.

**OLIVA, relatore.** Se mi si permette, dirò due parole che potranno risparmiare qualche proposta.

La Commissione ebbe a concretare in un coll'onorevole guardasigilli le disposizioni transitorie in modo da soddisfare i diversi voti che si erano manifestati e che si erano anche espressi con proposte esplicite che parvero alla Commissione accettabili.

Ora l'articolo 62 che era proposto dalla Commissione e l'articolo 66 del progetto ministeriale, verrebbero a formare un solo articolo, che sarebbe così concepito :

« Coloro che alla pubblicazione della presente legge si trovassero in possesso della qualità di avvocato, di patrocinatore o di causidico secondo le

speciali disposizioni vigenti in ciascuna provincia dello Stato, hanno il diritto di essere iscritti nel relativo albo che si dovrà compilare a norma della presente legge.

« Per la prima volta... » (capoverso) questo è il testo dell'articolo 66 del progetto ministeriale.

« Per la prima volta l'albo degli avvocati e quello dei procuratori esercenti presso la Corte d'appello e presso il tribunale che ha sede nella medesima città dove siede la Corte sarà formato dalle Corti, le quali, in seguito ad individuali domande, vi faranno registrare in ordine di anzianità di esercizio i nomi e cognomi degli avvocati e procuratori che hanno diritto di esercitare la professione, giusta le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore, con tutte le indicazioni prescritte dall'articolo 5. Lo stesso sarà eseguito dai tribunali quanto ai procuratori esercenti presso i tribunali che hanno sede nelle altre città. »

A questo dovrebbe seguire un altro capoverso che è quello proposto dalla Giunta come ultimo capoverso all'articolo ministeriale, ed è così concepito:

« Altrettanto sarà praticato dalla Corte di cassazione per l'albo degli avvocati e dei procuratori che si trovano ammessi a patrocinare dinanzi ad essa. »

L'unica variante introdotta in questa proposta è che, oltre agli avvocati, sieno ammessi anche i procuratori a patrocinare avanti alla Cassazione, perchè questo per alcune provincie, come, per esempio, la Toscana, è un diritto acquisito, che vuol essere rispettato. Infatti queste disposizioni transitorie hanno per iscopo appunto di rispettare i diritti acquisiti. Poi l'articolo terminerebbe con la proposta che la Giunta aveva formulato nell'articolo 64, e che forma oggetto di un emendamento dell'onorevole Landuzzi, e sarebbe concepita così:

« In quest'albo avranno diritto di farsi iscrivere anche gli avvocati e procuratori stati ammessi ad esercitare davanti alla Sacra Ruota ed alla Segnatura. »

Anche quest'ultimo disposto ha per unico scopo di rispettare i diritti acquisiti del Foro romano. Tutte queste variazioni sono concordate con l'onorevole ministro, ed abbiamo creduto che dovessero essere conglobate in un solo articolo, che è quello di cui ho avuto l'onore di dar lettura alla Camera.

**VARÈ.** Non ho nessuna osservazione a fare sull'articolo, così come è proposto. Questo articolo, col quale si vogliono rispettati i diritti acquisiti, lascia però una lacuna. In alcune provincie dello Stato i giovani, dopo la pratica per un tempo determinato,

erano ammessi a patrocinare presso i tribunali, poi, dopo quest'ammissione ed una nuova pratica più lunga, erano ammessi a patrocinare innanzi alle Corti. Ora, pel sistema che si verrebbe ad inaugurare con questa legge, questa distinzione sparirebbe. Domando quindi che si provveda a coloro i quali si trovano nello stadio compreso tra la prima e la seconda ammissione. Vorrei che la legge contenesse a questo riguardo disposizioni che provvedessero nel senso più favorevole. In quest'intento si potrebbe dire che anche quelli che furono già ammessi a patrocinare davanti ai tribunali, si debbano per questo solo fatto intendere ammessi anche presso le Corti.

**PIROLI.** Chiedo di parlare.

Non ho bene afferrato il concetto della proposta Varè, per intendere in quali provincie dove sono ancora in vigore leggi speciali potrà avere applicazione, e se tende a riconoscere diritti acquistati, o solamente a soddisfare speranze alle quali possa aversi equo riguardo, ma che non costituirebbero un vero diritto.

Aspetterò gli schiarimenti che l'onorevole Varè vorrà dare alla Camera, salvo a prendere ancora la parola, ove per avventura la proposta vada al di là del segno dove mi sembri che si possa estendere ragionevolmente.

**PRESIDENTE.** La Commissione propone un articolo che comprenderebbe gli articoli 63, 64, 65 e 66.

**FOSSA.** Domando la parola.

Io mi era iscritto per parlare sul secondo comma dell'articolo 62 come era dapprima stato proposto dalla Commissione.

Ora io domanderei se negli intendimenti della Commissione la disposizione del detto comma si trovi compresa nelle nuove sue proposte, del concetto delle quali non ho con sufficiente chiarezza cognizione, perchè non furono stampate...

**OLIVA, relatore.** Non era possibile.

**FOSSA.** Lo so, nè intendo di far rimprovero od osservazioni in proposito. Domando adunque se negli intendimenti della Commissione la disposizione del secondo comma dell'articolo 62 sia compresa e mantenuta nelle sue nuove proposte, o rimanga tale disposizione soppressa o se ne sia riservata la discussione.

**OLIVA, relatore.** Darò la chiesta spiegazione all'onorevole Fossa.

L'articolo che venne testè da me letto alla Camera comprende le disposizioni che prima erano registrate nell'articolo 62 della Giunta e nell'articolo 66 del progetto ministeriale, non che l'aggiunta fatta dalla Commissione all'articolo 64.

**PRESIDENTE.** Vi sarebbero compresi gli articoli 63, 64, 65 e 66.

**OLIVA, relatore.** Precisamente.

Rimarrebbe la disposizione che figurava nel progetto della Commissione all'articolo 63, quella a cui alludeva poc'anzi l'onorevole Fossa.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Quella disposizione è senza numero; è collocata accanto all'articolo 62.

**OLIVA, relatore.** Sarebbe questa:

« Coloro che alla pubblicazione della presente legge abbiano per un decennio esercitato l'ufficio di causidico, procuratore-capo, » e qui si è fatta un'aggiunta in questi termini: « e siano almeno licenziati in legge, hanno il diritto di essere iscritti nell'albo degli avvocati, ed assumeranno il titolo senza obbligo di sottoporsi all'esame ed alle altre condizioni stabilite nella presente legge, purchè non trovinsi colpiti dagli impedimenti previsti dall'articolo 8. »

Per cui la disposizione che figurava nel progetto della Commissione senza numero, formerebbe l'articolo 64, che sarebbe quello di cui ho dato lettura.

Ripeto a scanso di equivoci. Le disposizioni transitorie di cui trattasi hanno tutta la loro ragione di essere nel fine di voler rispettato il possesso dei diritti acquisiti; a ciò tendono le proposte ministeriali, a ciò le aggiunte dalla Commissione introdotte ed accettate. E perciò quelli che si trovano ora coi requisiti richiesti dalle leggi vigenti all'esercizio del patrocinio, quantunque effettivamente non lo esercitino, trovano aperti gli albi di avvocato e di procuratore. Tanto più poi a quelli che già trovansi iscritti non si chiede altra ragione del loro diritto che il possesso. Agli esercenti l'ufficio saviamente ora denominato di procuratore, causidico e patrocinatore si tiene conto del decennale esercizio per essere ammessi all'albo degli avvocati, e non si chiede loro che la licenza in diritto; è questo un diritto acquisito in alcune provincie del regno, il diritto di passare e attendere alla classe dei consulenti; riconoscendolo, abbiamo creduto però di parificare le diverse regioni italiane di fronte al medesimo. E così delle altre disposizioni.

**PRESIDENTE.** Dunque leggo l'articolo 63, che comprenderebbe gli articoli 64, 65 e 66:

« Coloro che alla pubblicazione della presente legge si trovassero in possesso della qualità di avvocato, di patrocinatore o di causidico, secondo le speciali disposizioni vigenti in ciascuna provincia dello Stato, hanno il diritto di venire iscritti nel

relativo albo che si dovrà compilare a norma della presente legge.

« Per la prima volta, l'albo degli avvocati e quello dei procuratori esercenti presso la Corte d'appello e presso il tribunale che ha sede nella medesima città dove siede la Corte sarà formato dalle Corti, le quali, in seguito ad individuali domande, vi faranno registrare in ordine di anzianità di esercizio i nomi e cognomi degli avvocati e procuratori che hanno diritto di esercitare la professione, giusta le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore, con tutte le indicazioni prescritte dall'articolo 5. Lo stesso sarà eseguito dai tribunali quanto ai procuratori esercenti presso i tribunali che hanno sede nelle altre città.

« Altrettanto sarà praticato dalla Corte di cassazione per l'albo degli avvocati e dei procuratori che si trovino al patrocinio dinanzi ad essa.

« In quest'albo avranno diritto di farsi inscrivere anche gli avvocati e procuratori nominati dalla Sacra Ruota e dalla Segnatura. »

**LANDUZZI.** Io dichiaro di accettare l'articolo come è stato proposto dalla Commissione, e debbo porgere alla medesima grazie per avere così accondisceso al mio intendimento, che non mirava ad altro che a conservare i diritti acquisiti, specialmente degli avvocati e procuratori delle provincie delle Romagne, in virtù delle leggi pubblicate dal dittatore Farini, durante il Governo provvisorio del 1859. Per quelle leggi avvocati e procuratori di esse provincie furono ammessi all'esercizio avanti la Segnatura, che equivaleva alla Corte di cassazione.

**PRESIDENTE.** Dunque, come la Camera ha inteso, l'articolo di cui ho dato lettura, sarebbe in sostituzione degli articoli 63, 64, 65 e 66.

**LARUSSA.** Non posso dispensarmi di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sopra il tenore dell'articolo 66.

Nel determinarsi la formazione del primo albo degli avvocati e procuratori, in esecuzione della presente legge, credo che si dovrebbe contemplare il caso di coloro i quali figurano negli albi delle diverse Corti e tribunali del regno per effetto di disposizioni legislative preesistenti, senza esservi bisogno delle individuali domande e di elementi occorrenti alla classifica.

Essi avvocati e procuratori già sono nell'esercizio della professione, quindi di diritto loro spetta il passaggio nel novello albo.

In cotal modo, senza discendere in altre disamine per economia di tempo, si conseguirà senza dubbio il vantaggio di evitare alla magistratura, un non indifferente lavoro; e nel tempo stesso di rispar-

miare agli avvocati, e patrocinatori una molestia, ed una piccola spesa.

Queste poche parole, parmi sufficienti di mettere l'onorevole signor ministro in grado da rendere manifesto il suo pensamento in proposito.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** L'onorevole Larussa, se ho bene inteso, desidererebbe che si tenesse conto dell'esistenza dell'albo, in quelle parti d'Italia dove esiste ed è in vigore.

Mi pare che il suo desiderio sia giusto ed opportuno, imperocchè se la Corte ed il tribunale ha già un albo degli avvocati e procuratori, questi non hanno bisogno di una domanda individuale per la loro iscrizione. La domanda sarà necessaria per coloro i quali vogliono essere aggiunti all'albo, e non già per quelli che hanno acquistato non solo il diritto di esservi iscritti, ma che vi si trovano di fatto già compresi.

Quindi, se l'onorevole Larussa si compiace di proporre una qualche clausola da inserire in questo articolo, per esprimervi il suo concetto, io non faccio difficoltà, perchè mi pare che possa benissimo essere accolta.

**LARUSSA.** Non potendo prevedere, che la discussione portasse le cose al punto di riunirsi 4 articoli in uno solo, era mio intendimento proporre alla Camera un comma all'articolo 66, il quale portasse questo concetto. Che nelle provincie in cui esistono gli albi in forza di leggi preesistenti gli avvocati, e procuratori, in essi *annotati*, passano di diritto ad essere definitivamente iscritti nel nuovo albo.

Ora, essendosi preso l'accordo di riunire varie disposizioni in un solo articolo che sarà ben lungo, un'aggiunta dovrebbe vedersi come alla meglio essere collocata.

Laonde, per mettersi in atto la mia proposta di modifica del dettato dell'articolo 66, accettata in massima dall'onorevole guardasigilli, prego la Camera, che dallo schema del comma depositato al banco della Presidenza, si desuma il concetto, esprimendosi col minor numero di parole possibile, tanto bastando al conseguimento di ciò che desidero, cioè il passaggio d'ufficio degli attuali avvocati, e procuratori nel nuovo albo.

**PRESIDENTE.** A quale articolo fa ella un emendamento?

**LARUSSA.** A quello che si sta discutendo. (*Risa*)

**PRESIDENTE.** La Commissione accetta questa proposta?

**OLIVA, relatore.** Parmi che il desiderio dell'onorevole Larussa sia già soddisfatto dall'articolo, che prima figurava sotto il numero 66 del progetto ministeriale e che ora è il primo capoverso, articolo con

cui si provvede precisamente alla compilazione dell'albo per la prima volta dopo la pubblicazione di questa legge.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Ma esige la domanda.

**OLIVA, relatore.** Esige la domanda; invece l'onorevole Larussa vorrebbe che venissero registrati di diritto. In questo caso, non si farebbe più un'aggiunta, ma un emendamento.

Del resto, la questione non credo che riguardi questa disposizione, la quale ha lo scopo di agevolare l'applicazione della legge sciogliendo alcune difficoltà, che potrebbero presentarsi in pratica.

**PRESIDENTE.** Si tratterebbe di una modificazione all'articolo 66 che ora fa parte dell'articolo nuovo.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** A me pare che si potrebbe in brevi parole esprimere il concetto dell'onorevole Larussa in quest'articolo, col dire:

« Saranno iscritti nel nuovo albo tutti coloro che già sono compresi in un albo esistente alla pubblicazione della presente legge. »

Così l'iscrizione di diritto sarà posta in raffronto coll'iscrizione in seguito a domanda individuale. E credo che non sarà difficile di collocare questo capoverso nello stesso articolo, per verità già alquanto lungo, che è stato combinato colla Commissione. Ma l'aggiunta è così breve che non accrescerà di troppo il vizio di lungaggine che ha già quest'articolo.

**OLIVA, relatore.** Sarà una piccola coda.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro, aderendo al concetto dell'onorevole Larussa, proporrebbe all'articolo 66, che così diventa ultimo comma dell'articolo 63, quest'aggiunta:

« Saranno iscritti di diritto nel nuovo albo coloro che già si trovano compresi in un albo secondo le leggi ora vigenti. »

Accetta l'onorevole Larussa?

**LARUSSA.** Perfettamente.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Sarebbe la chiusa dell'articolo.

**VARÈ.** E la mia proposta?

**PRESIDENTE.** Aspetti un momento.

Dunque il nuovo articolo 63, come già dissi, sostituisce gli articoli 63, 64 e 65, e comprende il 66:

« Coloro che alla pubblicazione della presente legge si trovassero in possesso della qualità di avvocato, di patrocinatoro e di causidico, secondo le speciali disposizioni vigenti in ciascuna provincia dello Stato, hanno il diritto di essere iscritti nel relativo albo che si dovrà compilare a norma della presente legge. »

Quindi viene l'articolo 66, quale si trova nel progetto ministeriale:

« Per la prima volta l'albo degli avvocati e quello dei procuratori esercenti presso la Corte d'appello e presso il tribunale che ha sede nella medesima città dove siede la Corte sarà formato dalle Corti, le quali, in seguito ad individuali domande, vi faranno registrare in ordine di anzianità di esercizio i nomi e cognomi degli avvocati e procuratori che hanno diritto di esercitare la professione, giusta le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore, con tutte le indicazioni prescritte dall'articolo 5. Lo stesso sarà eseguito dai tribunali quanto ai procuratori esercenti presso i tribunali che hanno sede nelle altre città. »

Poi si direbbe:

« Altrettanto sarà praticato dalla Corte di cassazione per l'albo degli avvocati e dei procuratori che si trovino ammessi al patrocinio dinanzi ad essa.

« In quest'albo avranno diritto di farsi iscrivere anche gli avvocati e procuratori stati ammessi avanti alla Sacra Ruota ed alla Segnatura. »

Infine verrebbe l'ultimo comma proposto dall'onorevole Larussa; ossia:

« Saranno iscritti di diritto nel nuovo albo coloro che già si trovano compresi in un albo secondo le leggi ora vigenti. »

Parli l'onorevole Varè.

VARÈ. Domandava solamente se la mia aggiunta, che in massima mi pareva accettata...

PRESIDENTE. Ne faremo un articolo staccato.

VARÈ. Per me è indifferente.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Se ne potrà fare un articolo successivo, poichè questo è veramente già troppo lungo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 63 così modificato.

(È approvato.)

Ora verrebbe l'articolo 64 proposto dalla Commissione che non è altro che la riproduzione del secondo comma dell'articolo 62 del progetto della Commissione con una piccola aggiunta:

« Coloro che alla pubblicazione della presente legge abbiano per un decennio esercitato l'ufficio di causidico, procuratore-capo o patrocinatore, in virtù delle leggi preesistenti, e siano almeno licenziati in legge, hanno diritto di essere iscritti nell'albo degli avvocati e di assumerne il titolo, senz'obbligo di sottostare all'esame ed alle altre condizioni stabilite dalla presente legge, purchè non trovinsi colpiti dagli impedimenti previsti dall'articolo 8. »

L'onorevole Fossa ha la parola.

FOSSA. Io vorrei pregare la Commissione e l'ono-

revole signor ministro a dare qualche spiegazione relativamente alle parole « licenziati in legge, » che si trovano nella nuova proposta da essi concordata.

Io credo che la Commissione e l'onorevole ministro abbiano voluto accennare a quel grado accademico che, specialmente nelle Università delle provincie subalpine, esisteva prima del regno d'Italia, e che consisteva in qualche cosa meno della laurea, ma che pure si accostava, ed anzi era vicino alla laurea stessa.

La differenza era questa: che per la laurea il corso degli studi universitari era di cinque anni, e la licenza si conferiva compiti i primi quattro anni del corso stesso; e la si conferiva però anch'essa con una specie di diploma.

Corrisponderebbero forse attualmente al grado di licenza delle antiche provincie subalpine nelle provincie napoletane gli esami del primo e del secondo grado di baccelliere.

Se questo è il senso che la Commissione ed il ministro hanno d'accordo voluto dare a queste parole, io non avrei altra osservazione da fare. Ma parmi che una spiegazione in proposito sia necessaria, anche per togliere tutti i dubbi, tutte le questioni.

OLIVA, *relatore*. Le spiegazioni che si possono e si debbono dare all'onorevole Fossa non saprebbero essere che la ripetizione di quello che ha già chiarito egli stesso, anticipandosi la risposta.

S'intende nel testo della Commissione colla frase « licenziati almeno in legge » di alludere a quei gradi accademici, o, dirò meglio, a quella condizione di studenti, » i quali, senza aspirare e senza ottenere l'onore della laurea, avevano un diploma di licenza.

Ciò si verificava nelle antiche provincie; dopo quattro anni di corso, si aveva diritto a questo certificato. Si verificava pure nelle provincie lombardo-venete...

Voci. E a Napoli.

OLIVA, *relatore*... ed anche nelle provincie meridionali, dove vi è il doppio grado del baccellierato e della licenza.

Trattandosi di disposizioni transitorie, il progetto doveva tenerne conto, ed è ciò che noi abbiamo fatto.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non posso che confermare le spiegazioni date dall'onorevole relatore. La licenza è un grado accademico di antica data, ed in Italia è stato pressochè generalmente ammesso. Non ignoro che in qualche Università recentemente, invece del grado di licenziato, si dava quello di dottore posto a raffronto di quello d'av-

vocato; era avvocato colui che avesse compiuto tutto il corso legale il più esteso, e non era che dottore colui che avesse fatto un corso più limitato; ma, malgrado queste differenze, io credo che la parola di *licenziato*, in seguito alle spiegazioni che sono state date, riceverà generalmente un'uniforme interpretazione, e non darà luogo ad equivoci.

Pregherei quindi l'onorevole Fossa a volersi tener pago di queste dichiarazioni.

**FOSSA.** Io ringrazio tanto l'onorevole Commissione quanto l'onorevole ministro delle spiegazioni che essi hanno date e che io ho creduto di provocare, non tanto perchè non ne avessi compreso il senso, ma perchè, ripeto, mi sembrò necessario che in cosa di tanta importanza il concetto della legge dovesse essere chiarito in modo da togliere ogni dubbio.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Fossa non fa altra difficoltà. Dunque pongo ai voti l'articolo 64.

(È approvato.)

Viene ora l'aggiunta dell'onorevole Varè, che sarebbe la seguente:

« In quelle provincie dove la legge ammetteva gli avvocati a patrocinare davanti ai tribunali dopo una pratica per un tempo determinato, e solo dopo un tempo più lungo davanti alle Corti, coloro che al pubblicarsi di questa legge avessero ottenuto la prima ammissione saranno ammessi anche a patrocinare davanti alle Corti, e ad essere iscritti come tali nell'albo. »

La Commissione accetta?

*Voci dal banco della Commissione.* Sentiamo il ministro.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** L'onorevole Varè ha chiamato l'attenzione della Camera sopra una particolare condizione per l'ammissione in alcune provincie italiane dei giovani avvocati all'esercizio della loro professione davanti ai tribunali ed alle Corti.

Avviene in alcune provincie che l'ammissione degli avvocati all'esercizio della loro professione si accorda gradatamente, cioè dapprima davanti alle giurisdizioni inferiori, ed in seguito davanti alle magistrature superiori. Egli propone che, non potendosi più provvedere a questa straordinaria e speciale condizione di cose, si ritenga come ammesso davanti a tutte le giurisdizioni l'avvocato che è stato ammesso a patrocinare davanti un magistrato inferiore.

A questo riguardo, occorre di osservare che la nuova legge renderebbe anche impossibile l'applicazione delle leggi preesistenti le quali cesserebbero colla sua attuazione. E per conseguenza le nuove prove che si esigono ora da coloro i quali,

ammessi al patrocinio davanti ai tribunali, vogliono ascendere ai gradi superiori, non potrebbero più aver luogo; e si aggiunga poi che essendovi secondo quel sistema due albi, uno per gli avvocati ammessi a patrocinare presso tutte le giurisdizioni, ed un altro per quelli ammessi soltanto avanti a talune magistrature, non sarebbe possibile di serbare codesta distinzione dopo che la legge nuova ha prescritto che vi fosse un solo albo, il quale abbraccia gli avvocati ammessi a patrocinare davanti a tutte le giurisdizioni esistenti nella sede della Corte d'appello.

A me sembra che, senza correre alcun rischio, si possa accordare una larghezza a quegli avvocati, che secondo il sistema accennato dall'onorevole Varè già ottennero l'ammissione al patrocinio davanti al tribunale.

È verissimo quello che diceva l'onorevole Piroli, che essi non vi hanno acquistato diritto, ma non lo domanda a questo titolo nemmeno l'onorevole Varè, il quale invoca una ragione di convenienza, che mi pare sufficiente per poter usare codesta larghezza.

Non faccio quindi nessuna opposizione alla proposta dell'onorevole Varè, solamente vorrei che fosse concepita in modo alquanto più semplice, e però mi riservo di fare qualche osservazione relativamente alla formola con cui dovrebbe essere espressa.

**VARÈ.** Poichè l'onorevole ministro accetta il principio, io accetto *a priori* la redazione sua.

**PIROLI.** Essendo io soddisfatto degli schiarimenti ottenuti, voterò anch'io per la proposta dell'onorevole Varè.

**OLIVA, relatore.** La Commissione non fa ostacolo a che la proposta dell'onorevole Varè venga, per ragioni di convenienza, accettata. Anzi essa ravvisa, in ordine a questo provvedimento, qualche cosa di più che ragioni di convenienza. Essa converrebbe nell'idea che si tratta d'un diritto acquisito, in quanto che sarebbe in questi casi raggiunta già una condizione primordiale pel conseguimento del diritto completo.

La Commissione adunque trova una ragione di più per accostarsi alla proposta dell'onorevole Varè.  
(Breve pausa)

**PRESIDENTE.** L'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Varè ed accettato dalla Commissione e dal Ministero, secondo la nuova formola, sarebbe il seguente:

« Gli avvocati ammessi al patrocinio davanti ai soli tribunali secondo le leggi attualmente in vigore, s'intendono pure ammessi davanti alle Corti di appello. »

Accetta, onorevole Varè, questa redazione?

**VARÈ.** L'accetto pienamente.

**PRESIDENTE.** Pongo dunque ai voti quest'articolo aggiuntivo.

(È approvato.)

Viene finalmente l'aggiunta proposta dall'onorevole Mancini, che farebbe pure un articolo a parte. Essa è in questi termini:

« Gli avvocati che alla pubblicazione della presente legge si troveranno investiti di pubblici uffici od insegnamenti potranno continuare ad esercitarli nonostante le disposizioni dell'articolo 13. »

L'onorevole Mancini ha facoltà di parlare.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** È un'aggiunta concertata.

**MANCINI.** Siamo pienamente d'accordo.

**OLIVA, relatore.** La Commissione pure l'accetta.

**PRESIDENTE.** Pongo dunque ai voti quest'articolo aggiuntivo.

(È approvato.)

« Art. 67. Entro due giorni...

**OLIVA, relatore. (Interrompendo)** Scusi, ci sono prima gli articoli 63 e seguenti del progetto ministeriale.

**PRESIDENTE.** Credeva che fossero compresi nella proposta nuova della Commissione.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Si può leggere l'articolo 63 del progetto ministeriale.

**PRESIDENTE.** « Art. 63. La disposizione del capoverso del numero 3 dell'articolo 8 è applicabile agli impiegati delle segreterie giudiziarie delle provincie della Venezia e di Mantova che esercitano funzioni corrispondenti a quelle di cancellieri e vice-cancellieri delle Corti e dei tribunali e di cancellieri di pretura. »

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Quest'articolo, nella lunga via che ha percorso il progetto di legge, ha perduto affatto la sua ragione di essere. Esso provvede ad una condizione di cose che esisteva nelle provincie venete e in quella di Mantova, allorchè si discuteva il progetto di legge davanti all'altro ramo del Parlamento. In seguito la legislazione è stata unificata e le cancellerie sono ora ordinate nel Veneto come nel rimanente del regno. Quindi ritiro l'articolo come inutile, e prego la Camera di passare all'esame degli altri articoli.

**PRESIDENTE.** Allora l'articolo 63 rimane soppresso.

« Art. 64. Agli attuali procuratori non contemplati nell'articolo 62 è applicabile il disposto dal numero 3 dell'articolo 9. »

La Commissione mantiene la sua aggiunta?

**OLIVA, relatore.** Faccio notare che l'aggiunta è stata già trasferita nel nuovo articolo. Però è mantenuto il comma ministeriale.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo 64.

(È approvato.)

« Art. 65. Gli attuali procuratori sostituiti in quelle provincie nelle quali ha vigore, al giorno della pubblicazione della presente, la legge del 17 aprile 1859, n° 3368, adempiendo al disposto dell'articolo 10 di questa legge, potranno farsi inscrivere nel nuovo albo. »

(È approvato.)

« Art. 67. Entro due mesi dal giorno della pubblicazione della presente legge saranno convocate straordinariamente per cura dei presidenti delle Corti d'appello e dei tribunali le adunanze generali dei collegi degli avvocati e dei procuratori i quali abbiano ottenuta la iscrizione nel rispettivo albo, al fine di procedere alla nomina dei Consigli dell'Ordine e di disciplina.

« Le adunanze sono presiedute dall'avvocato o dal procuratore più anziano di età fra gl'intervenuti, e adempie le funzioni di segretario l'avvocato ed il procuratore meno anziano.

« Per gli avvocati e procuratori già ammessi al patrocinio alla pubblicazione di questa legge terrà luogo della iscrizione nell'albo, richiesta dall'articolo 22 per la eleggibilità a membri dei Consigli dell'Ordine o di disciplina, l'ottenuta ammissione al patrocinio. »

(È approvato.)

« Art. 68. Decorsi sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, le Corti ed i tribunali, sulla istanza degl'interessati e sentito il Pubblico Ministero, dichiareranno svincolate le cauzioni date dai procuratori, a termini delle leggi precedenti, qualora non sia stata fatta opposizione. »

(È approvato.)

« Art. 69. Tutte le leggi ed i regolamenti in vigore sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore sono abrogati coll'attuazione della presente legge. »

**LANDUZZI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Anche su questo! Fino in ultimo!

Ha facoltà di parlare.

**LANDUZZI.** Mi permetto di fare un'aggiunta a quest'articolo, e l'aggiunta sarebbe questa: « in quanto alle materie in essa contemplate, » per salvare la disposizione anche della legge generale.

Io credo che il ministro non avrà difficoltà alcuna ad accettare questa mia aggiunta.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Chiedo alla Camera la permissione di correggere una citazione fatta nell'articolo 64 già votato. Alla fine di quest'articolo si cita l'articolo 8, invece si deve citare l'articolo 30.

**PRESIDENTE.** Perfettamente. Gli articoli sono terminati.

Si procederà alla votazione a squittinio segreto su questo progetto di legge quando la Camera si riunirà al 14 d'aprile.

*Voci.* Non si è votato l'ultimo articolo.

**PRESIDENTE.** Mi pareva di averlo posto ai voti coll'aggiunta proposta dall'onorevole Landuzzi.

**OLIVA, relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Parli.

**OLIVA, relatore.** Io vorrei chiedere uno schiarimento all'onorevole proponente. Vorrei domandargli cioè se, secondo il suo concetto, dopo promulgata la presente legge, dovrebbero ritenersi in vigore le leggi organiche ora vigenti, in guisa che, per esempio, la legge del 17 aprile 1859 fosse mantenuta nelle provincie piemontesi...

**ERCOLE.** No, no!

**OLIVA, relatore.** Allora domanderei quale sia il suo concetto.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Io non credo che la proposta fatta dall'onorevole Landuzzi possa avere altro senso se non quello di mantenere le leggi in vigore per tutto ciò che non forma argomento delle disposizioni della legge che discutiamo. Ora questo non può revocarsi in dubbio, pel principio generale di diritto, che le leggi nuove non derogano alle leggi anteriori, se non in quanto sono incompatibili colle medesime.

**PRESIDENTE.** È naturale.

**OLIVA, relatore.** Per questo è inutile.

**ERCOLE.** Io dichiaro che questo fu il mio intendimento nel dare la mia adesione all'aggiunta del collega Landuzzi. D'altronde, quando la legge nuova non regola tutta la materia già regolata dalla legge anteriore, è naturale che si intende derogato soltanto a quelle materie contemplate da essa. L'articolo 5 delle disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale è chiarissimo.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Landuzzi ritira il suo emendamento?

**LANDUZZI.** Lo mantengo.

**PRESIDENTE.** La Commissione accetta?

**OLIVA, relatore.** La Commissione non può aderire perchè lo crede inutile.

**PRESIDENTE.** Prego la Camera di avvertire che l'onorevole Landuzzi propone che all'articolo 69, ed ultimo, dopo le parole « sono abrogati coll'attuazione della presente legge, » si aggiunga: « in quanto alle materie in essa contemplate. »

La Commissione respinge quest'aggiunta perchè la crede inutile.

*Una voce.* Il ministro non l'ha respinta.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiata questa proposta.

(È appoggiata e quindi respinta.)

Resta approvato l'articolo come si trova stampato.

Come già dissi, si addiverrà alla votazione per squittinio segreto su questa legge, quando la Camera si riunirà nuovamente il 14 aprile.

Ora procederemo nell'ordine del giorno.

#### DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UN APPALTO DELLO STABILIMENTO BALNEARIO DI SALSOMAGGIORE.

(V. Stampato n° 81)

**PRESIDENTE.** Si procederà alla discussione del progetto di legge: appalto dello stabilimento balneario di Salsomaggiore.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Io debbo dichiarare che la Commissione, approvando questo progetto di legge quale il Ministero l'ha presentato, fa alcune osservazioni, delle quali terrò certamente conto.

**PRESIDENTE.** Se qualcheduno chiede che si dia lettura del capitolato d'appalto, si leggerà (*No! no!*); del resto la Camera lo conosce da un pezzo.

**PIROLI, relatore.** Il capitolato non fa più parte della legge. È un articolo di legge separato, e il capitolato è come un allegato qualunque.

**PRESIDENTE.** Però ogni deputato ha diritto di parlare sui diversi articoli, e anche sui documenti.

**PIROLI, relatore.** Ma non come parte della legge.

**PRESIDENTE.** Rileggo l'articolo unico del progetto di legge:

« È fatta facoltà al Governo di appaltare lo stabilimento salifero e balneario di Salso per anni cinquanta sotto l'osservanza della legge sulla contabilità dello Stato. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

#### DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PORTANTE UNA MAGGIORE SPESA PEL TRAFORO DEL MONCENISIO.

(V. Stampato n° 65)

**PRESIDENTE.** Ora si passerà alla discussione del progetto di legge per una maggiore spesa pel traforo del Moncenisio.

(*Si dà lettura del progetto di legge — Movimenti generali.*)



La discussione generale è aperta su questo progetto di legge.

**NICOLI.** Ma è impossibile nello stato attuale della Camera!

*Voci.* Faccia svolgere le interrogazioni.

**PRESIDENTE.** Sono progetti iscritti all'ordine del giorno da qualche mese. Qui si tratta di un assestamento di conti intorno all'opera del Moncenisio; sono spese di ordine, direi.

Se nessuno si oppone, leggo l'articolo unico:

« È autorizzata la maggiore spesa di lire 79,893 73 da iscriversi al capitolo relativo al *Traforo del Moncenisio*, nel bilancio di definitiva previsione del Ministero dei lavori pubblici pel 1874. »

Nessuno domandando la parola, pongo ai voti questo articolo.

(È approvato.)

#### INCIDENTE SULL'ORDINE DEL GIORNO.

**PRESIDENTE.** Ora la Camera crede di passare alla discussione del progetto di legge per la riforma del Monte di Pietà di Roma?

*Voci.* No! no!

**PRESIDENTE.** Se la Camera crede di rinviarlo, lo dica.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Se la Camera volesse prendere in discussione questo progetto di legge, farebbe cosa molto utile, perchè, quando si riunirà di nuovo, sarà trattenuta nella discussione dei provvedimenti finanziari.

La Camera sa che fino dall'anno passato il Ministero aveva presentato un progetto di legge circa il Monte di Pietà e si ricordano le discussioni che ebbero luogo, e i pericoli nei quali questa istituzione versava. (*Sì! sì!*)

Si è cercato sempre di ovviare a questi pericoli, ma le necessità stringono, e il bisogno di sistemare questa istituzione si fa manifesto ogni giorno. Se la Camera non volesse esaminarlo oggi, bisognerebbe che trovasse occasione di votarlo almeno in una seduta straordinaria quando riprenderà i suoi lavori...

*Una voce.* È già stato votato.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Credo che non darebbe luogo a lunga discussione, perchè la Camera lo conosce già. Ad ogni modo però, io non insisto.

**PRESIDENTE.** La Camera se ne potrebbe occupare subito, giacchè in una seduta straordinaria l'attenzione dei deputati non potrebbe essere maggiore di quella che prestano oggi. Se la Camera crede, si passerà alla discussione del progetto.

**PATERNOSTRO PAOLO.** Io credo che la Camera sarà d'accordo con me nell'ammettere che tutti noi supponevamo che, terminata la legge sugli avvocati e procuratori, fossero finite le nostre discussioni. Per conseguenza, nessuno di noi, credo, ha letto questo progetto di legge sul Monte di Pietà; e siccome si tratta di disposizioni di molta importanza (*Movimento*), io ritengo sia meglio rimandarne la discussione ad una seduta straordinaria dopo il nostro ritorno, anzichè discuterlo adesso colla presenza di un numero così piccolo di deputati, e quando, ripeto, questo progetto di legge non si è nemmeno letto... (*Interruzione*) Almeno per parte mia dichiaro di non averlo letto. (*Movimenti diversi*)

**PRESIDENTE.** Io sono agli ordini della Camera; e siccome non c'è nessuna proposta, si passerà alla discussione di questo progetto di legge...

**PATERNOSTRO PAOLO.** Io ho già proposto che non si passi ora a questa discussione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Paternostro propone che la discussione di questo progetto di legge sia rimandata ad una tornata, anche straordinaria, dopo le ferie pasquali.

Pongo ai voti questa proposta.

(Dopo prova e controprova, è adottata.)

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Io prendo atto della promessa della Camera che, appena si radunerà, stabilirà una tornata straordinaria per la discussione di questo progetto di legge. (*Sì! sì!*)

#### INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO VINCENZO TRIGONA SOPRA UNA PETIZIONE DELLA PROVINCIA DI NOTO.

**PRESIDENTE.** Ora vengono le interrogazioni che furono presentate da tre giorni.

La prima è dell'onorevole Vincenzo Trigona, ed è la seguente:

« Il sottoscritto desidererebbe interrogare l'onorevole presidente del Consiglio sul conto in cui ha tenuto un ordine del giorno della Camera relativo ad una petizione della provincia di Noto. »

L'onorevole Trigona ha facoltà di parlare.

**TRIGONA VINCENZO.** Nel 1865 la città di Noto fu destinata a pagare il prezzo di una transazione. Si sa che i partiti politici nella Camera vivono per via di transazioni, questo spirito di transazione l'abbiamo portato anche al punto estetico.

*Voci.* No! no!

**TRIGONA VINCENZO.** Mi lascino dire, lo proverò.

Nel 1865 Noto pagò il prezzo della transazione, e in una legge d'interesse generale fu inserito un articolo col quale Noto veniva spogliato della sede

del capoluogo, e fu destinata Siracusa ad avere questo onore, non per far onta a Noto, ma per la sola ragione di distruggere un decreto borbonico che nel 1837 aveva privato di quella preminenza la città di Siracusa ed aveva istituito a capoluogo la città di Noto. In quella circostanza si dissero delle parole lusinghiere per Noto: si disse che non si voleva fare onta alcuna a quella città, anzi si voleva compensare della perdita che veniva a soffrire per inveterati interessi.

La città di Noto, malgrado che fosse stata istigata dal Governo in seguito di quella legge a proporre un compenso proporzionato alla perdita che soffriva, non fece nessuna istanza; però nel 1868 inviò una petizione alla Camera, e nella tornata 8 marzo quando essa fu riferita le parole del relatore e i discorsi del compianto Cordova, del Rattazzi e del Ferrara, la determinarono ad accettare un ordine del giorno nel senso di inviare questa petizione al Ministero, perchè se egli avesse trovato nelle sue attribuzioni dei mezzi da compensare Noto, lo avesse fatto, altrimenti avesse presentato un progetto di legge.

Il Ministero del 1868 finora non si è curato di questo ordine del giorno, e la mia interrogazione non versa, non tende ad altro che a domandare al Ministero cosa abbia fatto e cosa intenda fare.

Io parlandone economicamente co' signori ministri aveva avuto un'idea, avevo trovato un mezzo per compensare provvisoriamente questa città, e l'idea era semplicissima.

In tempo non lontano, come si diceva, si dovrà costruire la linea meridionale delle strade ferrate sicule, la linea da Siracusa a Licata. Ebbene, il primo tratto sarà la linea Siracusa-Noto. Sono 22 o 23 chilometri. Mi si prometta di presentare un disegno di legge in questo senso, ed io stimerò abbastanza compensata Noto, pel momento, salvi altri vantaggi che si potranno studiare quando se ne presenterà l'occasione.

Al ministro è sembrata forse un po' precipitata questa idea, per la ragione che non si vuol gravare il bilancio dello Stato. Ma, io diceva, sarei contentissimo se il Ministero, presentando questo progetto di legge, mettesse la costruzione di codesta strada alla coda di tutte le calabro-sicule, dimodochè non si verrebbe a gravare il bilancio dello Stato se non quando le calabro-sicule già fossero state compite.

Quest'anticipata concessione qual bene recherebbe a Noto? Recherebbe il grandissimo bene di far sorgere una società, oppure di unirsi in consorzio co' vari comuni interessati e anticipare la

spesa che dovrà servire a questa costruzione, salvo poi a vederla iscritta sul bilancio dello Stato nell'anno successivo a quello in cui le strade ferrate calabro-sicule già decretate saranno state costruite.

Io domando al signor ministro se accetta questa idea, e se inclina a presentare uno schema di legge in questo senso. E se il ministro si mostrasse favorevole, in tal caso non avrei nessuna difficoltà di presentarlo d'iniziativa parlamentare. Farà quel giro che deve fare secondo il regolamento; ma per certo quando verrà discusso non potrà trovare la minima opposizione, quando il ministro mi dichiarerà fin d'ora che lo appoggerà.

Ecco in che consiste la mia interrogazione.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Se io non erro, non fu un ordine del giorno che votò la Camera: essa inviò al ministro la petizione. Questo è ciò che risulta dagli atti parlamentari. È però un fatto che il Ministero non ha finora dato sfogo alla petizione, nè ha fatto intorno alla medesima alcuna proposta.

Veramente la questione non è facile a risolversi. Non già che non sia nei desiderii del Governo di fare qualche cosa di utile e di buono per la città di Noto. Ma in realtà non è facile trovare un provvedimento che possa essere ad un tempo nell'interesse generale dello Stato e nell'interesse speciale di quella città, senza aggravare le finanze.

Io non potrei dunque per la prima parte rispondere all'onorevole interrogante, se non questo, cioè che il Ministero non dimentica l'invio fattogli della petizione, che non mancherà all'occasione di presentare i suoi concetti, ma che questi concetti ora concreti non li ha, nè potrebbe formularli.

È ben vero che l'onorevole interrogante ne ha formulato uno che certamente sarebbe di grande utilità a Noto, e che, congiungendosi ad un piano generale, tosto o tardi potrà venire attuato, perchè credo anch'io che la rete sicula non si fermerà a quelle ferrovie che fin oggi sono state dal Parlamento deliberate. Ma intorno a ciò debbo far considerare alla Camera che l'idea di prendere fin d'ora un impegno di costruzione di nuove ferrovie non potrebbe essere accettata dal Ministero.

Non è solo il gravame di una spesa votata che pesa sulle finanze dello Stato. Pesa altresì sulla finanza dello Stato, perchè pesa sul suo credito, ogni impegno che il Governo prende per l'avvenire. Se il Governo proponesse un articolo di legge col quale fosse stabilito che, compiuta la rete calabro-sicula, si dovrà costruire la linea da Siracusa a Noto, si verrebbe con ciò fin d'ora a gravare il credito e col credito le finanze dello Stato.

Io non escludo che, compiuta la rete calabro-sicula, si pensi a costruirne altre. Non l'escludo perchè spero che quando saremo a quell'epoca le nostre finanze si troveranno in condizioni molto migliori delle presenti. Ma non potrei assolutamente prendere l'impegno di presentare di iniziativa del Governo alcuna nuova spesa di questo genere.

L'onorevole Trigona dice: io potrei proporre quest'articolo di legge di iniziativa parlamentare. Al che io rispondo che non mi opporrei alla presa in considerazione di questa proposta, trattandosi di materia che merita di essere considerata sempre; ma non potrei assumere l'impegno di accettarla per le ragioni che ho detto finora.

Del resto io spero che la Camera dovrà fra breve occuparsi del riscatto delle ferrovie romane e dell'esercizio delle medesime. Dovrà anche occuparsi del compimento della costruzione delle linee già votate dal Parlamento. Quella sarà l'occasione nella quale, indipendentemente da uno speciale progetto di legge, l'onorevole Trigona potrà esporre le sue idee alla Camera su questa materia.

In sostanza, senza contestare l'utilità di questa linea, senza negare che il Parlamento possa decretarne la costruzione, compiute che sieno le Calabro-Sicule; credo però che col prendere fin da ora impegno positivo, da una parte non si porterebbe alcun vantaggio vero e reale, perchè bisognerebbe ancora aspettare parecchi anni, dall'altra parte si graverebbe, come già accennai, il credito, e col credito le finanze dello Stato.

Riassumendomi, dirò che il Governo non ha dato esito alla petizione che gli fu mandata fin dal 1868, ma che ha desiderio di farlo quando se ne presenti l'occasione. Rispetto alla questione della ferrovia, prego l'onorevole Trigona a volerne riprendere il discorso quando si discuterà il progetto relativo al riscatto delle ferrovie romane e alle altre combinazioni che contemporaneamente allo stesso progetto il Governo spera di potere presentare alla Camera.

**TRIGONA VINCENZO.** Io ringrazio l'onorevole signor ministro delle parole da lui proferite all'indirizzo di Noto, e della buona volontà che esprime di avere. Siccome mi apre la via di trattare questa questione nell'occasione della legge che riguarda il riscatto delle ferrovie romane, e l'esercizio delle Calabro-Sicule, io mi riservo di riprodurre la mia proposta, nell'intelligenza che il ministro stesso fin d'ora mi ha fatto sperare che farà buon viso alla medesima, od almeno potrà essere ampiamente discussa.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Non mi opporrò certo a che la Camera la discuta ampiamente, ma non potrei andar più oltre.

**INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO LUSCIA SOPRA UN AUMENTO DELL'IMPOSTA FONDIARIA NELLA PROVINCIA DI BRESCIA.**

**PRESIDENTE.** Ora viene l'interrogazione dell'onorevole Luscia, che è la seguente:

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole ministro delle finanze intorno al fatto verificatosi a danno dei contribuenti della provincia di Brescia, come possessori di terreni, i quali furono chiamati a contribuire in ragione di centesimi 27,70023235 per corrente anno 1874, mentre l'aliquota del precedente anno 1873 era di centesimi 26,58540411, fatto che aumenta l'imposta sui terreni di essa provincia per lire 11,846,813 e del quale non potè essere data ragione alcuna dalla locale autorità del paese. »

**MINISTRO PER LE FINANZE.** L'interrogazione dell'onorevole Luscia è così precisa che io posso rispondere subito, salvo a dargli tutti gli schiarimenti appresso.

Con la legge di congruaggio del 1864 fu posto un contingente per le provincie lombarde. Questo contingente non è stato mutato, ne poteva esserlo, nel 1874 perchè non può essere mutato che per legge, e come è noto, nel 1873 non è intervenuta alcuna legge per mutarlo.

Sa però la Camera che vi erano due specie di catasti nelle provincie lombarde; uno così detto *censo nuovo*, e l'altro *censo vecchio*. Sa ancora che dal 1864 in poi si opera una trasformazione dal vecchio catasto al nuovo censo. Ora è avvenuto che nel 1873, ducento nove comuni dell'alta Lombardia sono passati, secondo le regole stabilite, dal vecchio censo al nuovo censo ed è pur passato dal censo vecchio al censo nuovo il contingente afferente a quei 209 comuni.

Questo contingente passato al nuovo censo, sebbene fosse afferente ai 209 comuni, pure è stato esteso a tutti gli altri comuni che avevano il censo nuovo, e quali furono gli effetti di questa estensione?

Gli effetti furono che i 209 comuni entrati nel censo nuovo, sono stati alleggeriti. Gli altri sono stati aggravati della porzione della quale i primi erano stati alleggeriti. Poteva e può avvenire, in altre circostanze, un caso opposto. Può darsi per esempio che passando altri comuni dal censo vecchio al censo nuovo, portino con sè tale un contingente che, diviso fra tutti, aggravi i comuni entrati nel nuovo censo ed alleggerisca alquanto gli

altri. Posso però assicurare che nel caso presente le operazioni si sono compiute secondo la legge e con tutta la regolarità possibile.

Il fatto addotto dall'onorevole Luscìa è vero, ma non è per ciò mutata nè l'imposta rispetto al Governo, nè il contingente complessivo della Lombardia. Si è soltanto operato un riparto alquanto diverso per l'introduzione nel censo nuovo di 209 comuni che prima erano nel vecchio catasto.

LUSCIA. Ringrazio l'onorevole ministro il quale mi ha risparmiato l'esposizione di un fatto che mi premeva grandemente di esporre allo scopo di sviluppare il mio concetto in modo più ampio di quello cui accenni la mia domanda d'interrogazione.

Io sapeva benissimo in che cosa consistesse il fatto. Ciò non ostante credo che trattandosi di un aggravio d'imposta abbastanza riflessibile a carico dei possidenti di terreni nella provincia di Brescia, mi sia concesso per primo lamentare perchè il Governo centrale non ne abbia dato un preavviso ai contribuenti medesimi sicchè non accadesse che essi avessero cognizione del fatto unicamente per le cedole di premonizione che vengono distribuite dai percettori. Riguardo a quest'aumento d'imposta di cui parlava l'onorevole ministro senza esporre le cifre, credo che la Camera starebbe in grave pensiero qualora il signor ministro venisse innanzi alla medesima proponendo un disegno di legge per estenderlo a tutti i contribuenti del regno.

L'aumento d'imposta che si è portato sui contribuenti del nuovo censo di Lombardia raggiunge coi tre decimi di sovrapposizione oltre il ventesimo dell'imposta ordinaria. Si tratta adunque di un mezzo decimo che si è caricato senza nessun preavviso, sui possessori dei terreni del nuovo censo.

Io non so se la Camera, invitata a deliberare sopra una nuova legge colla quale si volesse caricare un mezzo decimo sopra i contribuenti del regno, con che si getterebbe nelle casse dello Stato la bella somma di quasi sei milioni, non so, dico, se la Camera farebbe buon viso ad un tale progetto, inquantochè a tutti è noto che le condizioni dell'agricoltura nostra sono tristissime.

Accennato questo, ed ammesso quanto l'onorevole signor ministro ha risposto relativamente al fatto che avvenne in quelle provincie, io mi permetterò di spingere innanzi la mia interrogazione. Io domando se diffatti il sistema che fu adottato dalla direzione generale delle imposte, ossia dal Governo, sia poi realmente conforme ai principii di equità, e se sia anche conforme alle disposizioni di legge.

Era avvenuto che, per mezzo di perizie operate da incaricati censuari che sono agli stipendi del

Governo, rimaneva constatato che i 209 comuni dell'alto Milanese avevano una forza produttiva, o diremo meglio, una forza tributaria, molto inferiore a quella che era stata supposta ed ammessa in loro dai periti che avevano compilato il censo vecchio. Che risultava da questo fatto? Pareva a me che questo provasse come realmente quell'imposta che gravava quei comuni fosse un'imposta indebita, e che si dovesse ridurne la cifra. Io non biasimo il Governo di avere esteso a quei comuni il censo nuovo, io anzi ne lo lodo, perchè scorgo in questo un passo che si comincia a stampare sulla via di quella giustizia che da tanto tempo molti paesi d'Italia reclamano.

Io mi dolgo anzi perchè la giustizia non fu fatta per intero per quei comuni, mentre il fatto fu poi accompagnato da una ingiustizia a danno di quei territori che avevano già il loro censo.

Il giudizio dei periti censuari aveva conchiuso col dichiarare che la cifra imponibile dei contribuenti compresi nei duecento nove comuni milanesi dovesse essere diminuita; parve a me che, in conseguenza di tale giudizio, si dovesse mettere quei comuni nelle identiche condizioni nelle quali trovavansi i territori del nuovo censo; parve che giustizia volesse che quella aliquota d'imposta che vigeva nel censo nuovo fosse applicata al censo e al territorio che veniva a lui aggregato. Con questo si avrebbe fatta la vera giustizia, cioè si avrebbe collocati questi nuovi censiti nel preciso livello nel quale trovavansi i censiti ai quali cotesto censo era stato applicato, colle stesse norme e con gli stessi criteri; quei 209 comuni sarebbero stati sgravati di tutto l'eccesso di imposta che aveva pesato sopra di loro finchè dessi fecero parte del censo vecchio; e i territori di nuovo censo, cui erano stati aggregati, avrebbero continuato a corrispondere il loro tributo in base al contingente loro assegnato, cioè colla aliquota che vigeva precedentemente.

Invece il Governo cosa ha fatto? Ha portato questi territori ad aumentare il territorio di censo nuovo, col loro contingente gravosissimo, mentre per contrario il loro nuovo estimo era molto limitato. Il Governo ha imposto forzatamente alle due parti un patto di società oneroso specialmente pei contribuenti delle provincie di Brescia, Bergamo, ecc., i quali furono costretti a fare le parti del Cireneo a sollievo dei nuovi venuti.

Da questo fatto cosa ne risulta? Ne risulta che sul censo nuovo il contingente venne aumentato della somma, se non erro, di 173 mila lire. Questa somma non vedo perchè dovesse essere caricata sopra il territorio di nuovo censo il quale poi, per

molti riflessi nei rapporti dell'estimo, è assai inferiore al territorio di censo vecchio.

Il territorio di nuovo censo ha un contingente che sta al contingente del territorio vecchio come uno a due e mezzo.

Poteva prevedere benissimo il Governo che, con quest'aggravio, veniva a portare un peso gravosissimo sopra i contribuenti di nuovo censo e perciò poterono giustamente lagnarsi di essere chiamati a contribuire in una misura superiore alle loro forze, e che non era stata preveduta, allorchè si fissava il contingente del loro censo.

Io, con questo, non intendo già di dire che l'avvertita differenza di lire 173,000, dovesse per l'inverso pesare sui contribuenti del censo vecchio, dico anzi che in linea di giustizia e d'equità e di diritto, doveva, di queste 173,000 lire, aggravarsi l'erario dello Stato.

Diffatti io leggo nell'ultimo alinea dell'articolo 13 della legge 14 luglio del 1864, queste parole testuali: « Le variazioni dipendenti da rendita accresciuta o diminuita, saranno tenute a calcolo nella determinazione dei contingenti annuali d'imposta. »

Parmi che la legge, perfettamente consona coll'equità, in questo caso, dovrebbe fare in modo che di queste 173,000 lire rimanessero sgravati ed il censo vecchio ed il censo nuovo. Il censo vecchio, in quanto che a lui era stato tolto il cespite di questa imposizione, il censo nuovo, perchè a lui non si poteva certamente imporre un aumento d'imposta, perchè non gli si aveva addizionata una proporzionale quantità di estimo imponibile e perchè era già stata determinata dalla legge l'imposta che a lui competeva.

E se il ministro mi dicesse che le cifre dei contingenti sono fatali; io dovrei soggiungere appunto che, se sono fatali le cifre dei contingenti assegnati dalla legge del 1864 ai compartimenti, debbono essere altrettanto fatali le cifre dei contingenti assegnati a quei censimenti che esistono nella Lombardia, perchè determinati anche essi dalla stessa legge.

La legge ha fissato il contingente per l'estimo nuovo e quello per l'estimo vecchio.

Io non domando che si aumenti il contingente dell'estimo vecchio, come per avventura potrebbe essere giusto, se rimontassimo a considerare quali furono i criteri, quali furono i dati desunti dai contratti di vendita e di locazione che suscitavano nella Camera gravissimi dibattimenti; quei dati in base ai quali si era determinato il contingente del compartimento di Lombardia, il sub-contingente dell'estimo vecchio e quello dell'estimo nuovo.

Non dico, anche per ispirito di fratellanza, che si doveva scaricare la differenza sul censo vecchio dal quale erano stati staccati i territori dell'alto Milanese; ma assevero che era ingiusto, che non era appoggiato nè all'equità, nè alla legge il caricarla sull'estimo nuovo. E molto meno doveva compiersi dal Governo questo fatto, a mio avviso, in quanto che l'estimo nuovo si estende sopra territori, dei quali i principalissimi prodotti sono il vino ed i bozzoli, i quali per oltre sei lustri vennero flagellati da inclemenza di cielo e di terra.

Ad ogni modo io trovo che, dovendosi rispettare la cifra del contingente applicato al compartimento di Lombardia, nè essendo giusto di sgravare la differenza da me accennata esclusivamente sull'estimo nuovo, si doveva in via di transazione, ed in pendenza di quella perequazione che è nei voti almeno di quella parte del regno, si doveva, dico, quella differenza ripartire sull'intero contingente di Lombardia.

Con questo non si sarebbe fatto un gravissimo danno agli interessi dei contribuenti, perchè quella cifra ripartita sull'intero contingente sarebbe stata di significanza molto minore di quello che non sia riuscita perchè la si volle ripartita solo sull'estimo nuovo. Ed è per mettere in evidenza i provvedimenti del Governo, che io non oserò chiamare ingiusti ma poco ponderati e punto equi, che io mi sono permesso di interrogare l'onorevole signor ministro.

Ripeto, a me parrebbe che l'equità e la legge impongano che questa differenza, la quale dipende da un minore reddito risultato di un apprezzamento fatto a mezzo di agenti governativi, dovesse pesare su tutto lo Stato; e mi giovi osservare, che qualora lo Stato avesse dovuto sopportare quell'aumento di imposta, nessuno si sarebbe forse accorto del maggiore aggravio che veniva a pesare sui contribuenti, inquantochè esso si limitava, se i miei calcoli non sono sbagliati, a 155 millesimi di aumento sul tributo attuale dei predi rustici.

Ma poichè potrebbe anche essere che in pendenza di questa grande e sospirata operazione del conguaglio si dovessero rispettare i contingenti già sanciti dalle leggi, io persisto nel ritenere che il Governo, non ignaro delle tristi condizioni economico-agricole, nelle quali versano i territori sui quali veniva ad aggravare così inaspettatamente la mano, per quel sentimento di equità che deve regnare anche in questi bisogni, avrebbe dovuto distribuire quella differenza sull'intero compartimento di Lombardia, ed io mi lusingo che questo partito non avrebbe distrutta quella solidarietà fratellevole che regna fra i contribuenti di quel paese.

Io mi aspettava appunto che l'onorevole signor ministro mi dicesse che questa operazione fu fatta in osservanza di una pratica già attuata precedentemente.

Ma in tal caso io dovrei rispondergli che precedenti così fatti io non li trovo che nel regime austriaco. Però il Governo austriaco, allorchè procedeva ad estendere il censo di provincia in provincia, non mancò mai, io debbo rendergli questo attestato imparziale di giustizia, non mancò mai di preavvisarne gl'interessati e di prendere gli opportuni concerti coll'autorità amministrative non solo, ma anche elettive di allora. Del resto questa fusione e livellazione di censo aveva sempre luogo fra provincia e provincia e ciò dava già una grande garanzia ed una lusinga quasi fondata che non sarebbero avvenuti gravi sperequamenti e lamentabili perturbazioni nella misura dell'imposta.

Se il Governo avesse fatto compilare il censimento dell'intera provincia di Milano, anzichè di una zona montana della provincia stessa, e avesse aggregata quella provincia intera alla società delle altre provincie di Bergamo, Brescia e Sondrio, io credo che questo fatto non avrebbe portato nessuno inconveniente e che non sarebbero sorte le lagnanze che io mi sono permesso di portare innanzi alla Camera.

Però, qualora si volesse dare una grande importanza a questi precedenti, che io segnalo come adottati dal Governo austriaco e dei quali non doveva restare più traccia dopo che furono emanate le leggi patrie del 1864 e del 1867, io dovrei domandare perchè questa perequazione fra le provincie del censo nuovo non fu estesa su tutte le altre parti del regno.

L'onorevole ministro non ignora che anche le provincie venete sono censite col nuovo catasto. Doveva dunque la perequazione effettuarsi non soltanto a peso di quelle tre meschine provincie di Lombardia, che ebbero la non invidiabile fortuna di trovarsi a contatto del censo vecchio, ma doveva estendersi anche al compartimento veneto.

Del resto sono grato alle spiegazioni, delle quali l'onorevole ministro volle essermi cortese, ma debbo insistere, chiedendo a quale delle leggi d'imposta, che imperano nel nostro Stato, abbia il potere esecutivo attinta l'autorità di effettuare la perequazione, che esso volle praticare per una zona di terreno dell'alto Milanese e le provincie di nuovo censo, che fanno parte del compartimento della Lombardia.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** L'onorevole preopinante, parlando della legge del 1864, ha dimenticato la

successiva del 28 maggio 1867, nella quale appunto trova la sua giustificazione l'operato del Governo. È infatti con la legge del 1867 che il contingente generale pel compartimento lombardo fu separato in contingente di terreni di nuovo censo ed in contingente di terreni di vecchio censo.

L'onorevole Luscia sa che i contingenti, quali furono allora stabiliti, non si possono mutare che per legge. Ed io non credo che avrei potuto ripartire nè per tutto il regno, nè sulla Lombardia e sul Veneto il contingente del vecchio censo senza prima venirne a domandare l'autorizzazione al Parlamento.

Del resto, l'operazione di cui si tratta non è che l'aggravio di alcuni comuni, e lo sgravio di alcuni altri per l'effetto della comunione loro in un unico catasto. Questa è la conseguenza della legge 28 maggio 1867, sulla quale io mi fondo. Per qualunque altro provvedimento che io avessi creduto di dover prendere, sarei stato necessitato di venirne a chiedere al Parlamento il permesso.

Io mi auguro, come l'onorevole preopinante, che si venga presto a una perequazione definitiva. Ma, quanto al fatto presente, io debbo dichiarare che non ho nessun intendimento di presentare alla Camera un progetto di legge che modifichi le disposizioni che sono state prese.

**PRESIDENTE.** Onorevole Luscia, mi pare che non ha altro che ha dichiarare se fu soddisfatto o no delle risposte dell'onorevole ministro.

**LUSCIA.** Mi si permetta una semplice osservazione su quello che ha accennato l'onorevole ministro.

Egli mi ha citata la legge del 1867, che egli crede sia in appoggio all'operato del Governo, ma io ho fatta una lettura attenta di quella legge e non vi ho trovato punto quell'appoggio. Come diceva testè, nè la legge del 1864 nè quella del 1867 provvedono al caso in questione; desse non si danno nemmeno per avvertite della possibilità che il censo vecchio della Lombardia possa per alcuni territori tramutarsi in censo nuovo.

I due contingenti di quei censi, o dirò i relativi subcontingenti, furono determinati dalla legge del 1864 e confermati colle variazioni dipendenti dagli stralci dei fabbricati con quella del 1867. Il signor ministro mi disse che egli non avrebbe potuto, senza una legge deliberata dalla Camera, alterare il contingente del compartimento, che non avrebbe potuto, senza una legge, alterare il contingente del censo vecchio; ebbene, gli domando io, perchè senza una legge ha egli alterato il contingente del censo nuovo?

Da quale necessità era egli spinto a portare questa perequazione così gravosa, così sproporzionata

alla forza dei rispettivi contribuenti sopra talune solamente delle provincie e non sulle altre?

L'onorevole ministro ha detto che dovevasi perequare, che dovevasi fondare il censo nuovo dell'alto territorio milanese col censo nuovo delle provincie di Brescia, di Bergamo e di Sondrio.

Io lo comprendo e ho già dichiarato che lodava e lodo il Governo per avere esteso questo nuovo censo ai paesi dell'alto Milanese; ma la conseguenza del partito da lui adottato per effettuare quella perequazione è riuscita fatale, e quell'operazione fatta, me lo perdoni l'onorevole ministro, con nessuna equità dal Governo, non doveva essere deliberata così leggermente. Perchè non si trattava, come pare voglia far credere l'onorevole signor ministro, di una piccola differenza.

Egli asseriva testè, che la perequazione, o più esattamente, sperequazione sulla quale io discorro, ebbe per risultato che alcuni comuni furono sgravati dell'eccessiva imposta, altri no, altri ebbero un aggravio maggiore. Questo, onorevole signor ministro, ammetto che sia avvenuto in riguardo ai 209 comuni dell'alto Milanese; ma tutti i comuni di nuovo censo delle provincie di Brescia, Bergamo, ecc., furono tutti aggravatissimi. E lo ripeto, e lo proclamo innanzi alla Camera, furono aggravati di un mezzo decimo, quantunque l'onorevole ministro mostri di dubitarne, misura che io credo non sarebbe facilmente adottata per tutto il resto del territorio del regno.

Io sarei stato gratissimo all'onorevole ministro se mi avesse dimostrato che quell'inciso dell'articolo 13 che io citava e che sta nella legge del 1864, non possa applicarsi al caso concreto. Egli non se ne è punto preoccupato e mi ha in quella vece rimandato alla legge del 1867, la quale non lo deroga.

Del resto io ho abbandonata per ora la pretesa che la differenza delle 173,000 lire ricada a peso dell'erario dello Stato, che essa debba essere distribuita sopra tutto il contingente del regno. Però, poichè a me pareva e pare tuttavia che la giustizia distributiva e l'ossequio dovuto alla legge, in quanto essa ha determinato, non solo i contingenti del compartimento di Lombardia, ma anche i contingenti dei due censi che vigono in quel compartimento, richiedesse che si adotti il partito, secondo me, il migliore, quello cioè che la differenza risultata dall'applicazione che dovrebbe farsi dell'aliquota, la quale fino al 1873 fu adoperata per determinare l'imposta sui terreni nelle provincie di Brescia, Bergamo, Sondrio, ecc., al nuovo censo dei 209 comuni dell'alto Milanese, venga distribuita sopra l'intero contingente spettante al comparti-

mento della Lombardia, così porgo nuovamente istanza all'onorevole signor ministro, presidente del Consiglio, perchè voglia prendere in seria considerazione il partito stesso.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Io ho qui tutti i conti, ma non trovo che sieno cinque centesimi. L'aliquota era 0,20,45, ed oggi essendo 0,21,31, supera di un centesimo per ogni lira d'imponibile.

**LUSCIA.** Se mi permette... (*Mormorio*)

**PRESIDENTE.** Allora faccia ancora un'interpellanza.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** In ogni modo se l'onorevole Luscìa vuol convertire questa interrogazione in una interpellanza, o meglio se vuol fare una mozione...

**PRESIDENTE.** Allora farà un'interpellanza.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Ebbene può fare l'interpellanza e poi una mozione, proponendo il rimedio che crederà opportuno. In questo momento, dietro alla sua interrogazione, non mi sentirei di entrare in una più ampia discussione.

#### INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO SUARDO.

**PRESIDENTE.** È stata presentata testè una domanda d'interrogazione del seguente tenore, sottoscritta dagli onorevoli Suardo e Nicotera:

« I sottoscritti desiderano d'interrogare il signor ministro guardasigilli sopra una notizia relativa ad un giudizio penale vertente davanti alla Corte d'assise di Avellino. »

Prego il signor ministro a dire se e quando intende di rispondere a questa interrogazione.

**VIGLIANI, ministro di grazia e giustizia.** Posso rispondere anche subito, se gli onorevoli interroganti si accontentano del poco che posso dire.

**PRESIDENTE.** Allora do la parola all'onorevole Suardo.

**SUARDO.** Ho letto ieri sera sopra un giornale di questa città, riferita da un altro giornale di Napoli, la narrazione di un episodio avvenuto davanti alla Corte d'assise di Avellino. Da essa risulterebbe a carico di un nostro collega un addebito che mi astengo dal qualificare.

Pregherei quindi la cortesia dell'onorevole guardasigilli di sapermi dire quanto di vero vi sia in questa notizia, e mi permetto poi di esprimere la certezza che ho che egli invigilerà severamente a che la giustizia abbia il suo corso. In tale mia certezza si riunisce anche l'onorevole mio amico personale Nicotera, perchè trattandosi di questioni di

decoro e di moralità siamo unanimi tutti e non ci possono essere distinzioni di partito.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Intendo facilmente come il sentimento della dignità e dell'onore di questo Consesso abbia potuto riunire due deputati, che seggono sopra banchi opposti, nel concetto comune di domandarmi qualche chiarimento sopra un fatto certamente grave, che è stato riferito da un giornale a cui l'onorevole Suardo alludeva.

Il Ministero ha avuto soltanto una vaga notizia di questo fatto, e ha date le opportune disposizioni perchè siano assunte informazioni più precise.

Quando il fatto, a cui si è accennato, risulti di natura tale da richiedere qualche provvedimento,

la giustizia non mancherà di procedere con la solita energia e senza riguardi a persone. Quando adunque sarà meglio conosciuta la condizione delle cose, e quando la giustizia avrà già fatto il suo corso potrò dare, se occorre, alla Camera più ampi ragguagli; per ora non potrei aggiungere altro.

**SUARDO.** Io sono pienamente soddisfatto di queste dichiarazioni.

**PRESIDENTE.** Dunque la Camera, secondo la deliberazione che ha preso, si aggiorna al 14 aprile, ed iscrive al suo ordine del giorno nei primi i provvedimenti finanziari.

La seduta è levata alle ore 6 10.